

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 20
del 19 maggio 2004

S.S. N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 19 maggio 2004

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione.

pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001. Approvazione.

pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione.

pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0122/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione.

pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0123/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003 concernente il Comitato regionale per la politica della casa. Approvazione.

pag. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata. Approvazione.

pag. 84

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia sovvenzionata quelli attuati dalle ATER e diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, dei requisiti dei beneficiari, della definizione del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata, dei criteri per l'attribuzione degli alloggi e di determinazione del canone di locazione, delle regole per il cambio di alloggio e per i subentri, delle modalità di alienazione degli alloggi ed i criteri di determinazione del relativo prezzo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia sovvenzionata alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nelle sedute del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. 11/2409-03, e del 10 febbraio 2004, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. 11/1311-04;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 498 di data 5 marzo 2004;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia sovvenzionata;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata», nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata così come definita dall'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti dei relativi interventi costruttivi e di manutenzione.

2. Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è costituito da:

- a) gli alloggi di proprietà delle ATER e degli Enti locali, realizzati ed acquisiti per le finalità dell'edilizia sovvenzionata;
- b) gli alloggi di altri soggetti direttamente gestiti o affidati in gestione alle ATER mediante apposita convenzione, per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata.

CAPO II

BENEFICIARI

Art. 2

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata gli aspiranti inquilini delle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla vigente legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.
- b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
- c) non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;
- d) avere una situazione economica complessiva non superiore ad 20.000,00. La situazione economica complessiva è data dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta diretta sulle persone fisiche, posseduti su base annua dal nucleo familiare come definito dall'articolo 3, computata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare stesso secondo le seguenti percentuali:

<i>numero componenti</i>	<i>percentuale</i>
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%

Per ogni ulteriore componente la percentuale viene ridotta in misura pari a cinque punti.

2. Non può concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando.

3. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al comune o ad uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, fatta eccezione per i nuclei familiari con presenza di soggetti disabili i quali possono accedere ai bandi su tutto il territorio regionale.

4. È data facoltà agli emigrati di concorrere in un solo comune.

5. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenni ovvero tutori di persone minorenni.

6. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 3.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

Art. 3

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente «more uxorio» e dai figli minorenni di uno o di entrambi, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza del richiedente.

2. È consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di voler convivere 'more uxorio'. In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

3. Nel caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta solo la posizione del richiedente e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 4

(Bando di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'ATER competente per territorio, salvo quanto disposto dall'articolo 11.

2. L'ATER indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni periodicamente, sulla base della prevista disponibilità di alloggi.

3. Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'ATER, in luogo

aperto al pubblico, nell'albo pretorio, nelle sedi di decentramento comunale del comune in cui si trovano gli alloggi o dei comuni compresi in un eventuale programma comprensoriale e nel sito internet della Regione. La diffusione dei bandi tra gli emigrati è curata dalla competente struttura regionale.

4. Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.

5. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

6. Il bando deve indicare:

- a) i requisiti soggettivi degli aspiranti beneficiari;
- b) il termine per la presentazione delle domande non inferiore a 60 giorni;
- c) i documenti da allegare alla domanda;
- d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero, il numero dei rispettivi vani, nonché le modalità di determinazione del canone;
- e) i criteri per l'attribuzione del punteggio.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'ATER, da ritirarsi anche presso la sede del Comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei Comuni inclusi nel comprensorio, ovvero scaricabile dal sito internet dell'ATER o della Regione, devono pervenire alla sede dell'ATER competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alla domanda devono essere allegati i documenti prescritti dal bando.

2. L'ATER procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso, all'istruttoria delle domande. A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli enti locali e richiede agli interessati di produrre entro termini perentori i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione dichiarata nella domanda.

3. Gli aspiranti inquilini delle ATER devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 alla data di pubblicazione del bando. Fanno eccezione i soggetti di cui agli articoli 8 e 11, per i quali i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Art. 6

(Punteggi)

1. L'ATER, con proprio provvedimento, determina i criteri di attribuzione dei punteggi tenendo conto, oltre che delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, anche degli elementi indicativi dello stato di bisogno, tra cui:

- a) indicatore della situazione economica complessiva;
- b) situazioni di coabitazione o sovraffollamento;
- c) condizioni dell'alloggio occupato;
- d) periodo di permanenza nelle graduatorie precedenti, nello stesso comune;
- e) distanza dell'alloggio occupato dal comune sede di lavoro;
- f) periodo di residenza in regione;
- g) incidenza del canone di locazione sul reddito.

2. Al fine della individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003 per la determinazione da parte dell'ATER dei criteri di attribuzione dei punteggi, si considerano quali:

- a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenni e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica complessiva non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito, quelle la cui situazione economica complessiva risulti determinata da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 7

(Graduatoria e ricorsi)

1. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), formula la graduatoria provvisoria sulla base dell'istruttoria espletata dall'ATER.

2. La graduatoria provvisoria viene pubblicata per trenta giorni all'albo comunale, presso l'ATER competente per territorio, nelle sedi di decentramento comunale e nel sito internet dell'ATER e della Regione. Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 e, per gli emigrati all'estero, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 3, la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

5. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 8

(Particolari disposizioni per l'accesso alla graduatoria)

1. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera i), coloro che sono obbligati a rilasciare l'alloggio

per ordine del giudice, in sede di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero gli anziani possono:

- a) presentare la domanda di assegnazione fino al giorno in cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria provvisoria;
- b) presentare la domanda anche dopo la formulazione della graduatoria provvisoria o definitiva e concorrere per l'assegnazione di un alloggio di risulta. In tal caso, il richiedente viene inserito nella graduatoria già definitiva. La graduatoria così modificata viene pubblicata secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, per quindici giorni. I controinteressati possono presentare opposizione con la modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. Per controinteressati si intendono coloro che seguono in graduatoria il richiedente, fino a concorrenza del numero di alloggi da assegnare.

Art. 9

(Efficacia della graduatoria)

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per un periodo di due anni e comunque fino alla pubblicazione della successiva.

2. Per l'assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo rendersi disponibili l'ATER procede in base all'ordine della graduatoria.

3. Qualora nell'arco temporale di ordinaria efficacia della graduatoria vi sia un apprezzabile numero di alloggi di nuova realizzazione, l'ATER provvede alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso.

Art. 10

(Riserva per particolari categorie di persone)

1. Oltre alle riserve di alloggi già previste da specifiche leggi regionali, la Giunta regionale può autorizzare, anche su iniziativa dell'ATER, la riserva di alloggi per particolari categorie di soggetti, determinandone le caratteristiche e la quantità di alloggi riservati.

Art. 11

(Riserva per pubblica utilità)

1. L'ATER, anche su richiesta degli enti pubblici interessati, può disporre la sospensione di concorsi in atto e riservare una quota degli alloggi compresi nei bandi al fine di provvedere alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di provvedimenti di sgombero, disposti dalle autorità competenti, di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi da espropriare, destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.

2. La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 2.

3. Nel caso si verificano pubbliche calamità sul territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'ATER può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza della calamità stessa, come pure può essere disposta la riserva ai sensi dei commi precedenti nella misura massima del 5% degli alloggi compresi nei bandi.

Art. 12

(Assegnazione degli alloggi)

1. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

2. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dall'ATER competente per territorio, tenendo conto delle caratteristiche dell'alloggio e della consistenza e delle condizioni del nucleo familiare dell'assegnatario, nonché della presenza nel nucleo stesso di soggetti disabili.

Art. 13

(Rinuncia all'alloggio)

1. In caso di mancata accettazione senza giustificato motivo, l'ATER inserisce il nominativo dell'avente diritto all'ultimo posto della graduatoria.

CAPO IV

PIANI FINANZIARI E CANONE DI LOCAZIONE

Art. 14

(Piani finanziari)

1. Le ATER approvano ogni due anni un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.

2. I piani finanziari devono prevedere la chiusura in pareggio. Qualora a consuntivo si verifici una perdita l'ATER adotta le necessarie misure per un tempestivo rientro.

Art. 15

(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è determinato dall'ATER secondo i criteri indicati dall'articolo 18 della legge regionale 6/2003.

2. La situazione economica complessiva prevista dall'articolo 18, comma 2 lettera a), della legge regionale 6/2003 è determinata nella misura non superiore a quella corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS.

3. Ai fini della determinazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2003, rilevano i redditi posseduti da tutte le persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell'alloggio, mentre ai fini delle percentuali di computo dei redditi previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) rilevano i componenti previsti dall'articolo 3, comma 1. La situazione economica complessiva del nucleo familiare, per la collocazione degli utenti nelle fasce di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 6/2003 e per la quantificazione in percentuale del canone sul valore dell'alloggio, è data da quella rilevata per il secondo anno antecedente il biennio di applicazione del canone.

4. Ai fini della determinazione del valore dell'alloggio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2003, si assume in prima applicazione il valore catastale dell'alloggio e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il valore minore tra quello catastale e quello di mercato.

5. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, viene fissata preventivamente ogni ATER, in base a quanto previsto dal codice civile, dai regolamenti o da usi e consuetudini locali, ed annualmente sottoposta a conguaglio.

6. Al fine della determinazione del canone di locazione, gli assegnatari devono comunicare all'ATER le informazioni, in merito alle persone che fruiscono dell'alloggio ed ai redditi dalle stesse posseduti.

7. L'ATER procede periodicamente ad accertamenti sulla situazione economica complessiva degli assegnatari. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero comportano la revoca dell'assegnazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.

8. Per effettuare le eventuali verifiche e per una diretta acquisizione dei dati reddituali, l'ATER può accedere alle banche dati costituite presso altre pubbliche amministrazioni.

CAPO V
REGIME DEGLI ALLOGGI

Art. 16

(Cambio di alloggio)

1. L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere all'ATER l'assegnazione in cambio di un altro alloggio resosi disponibile, ovvero l'ATER può concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate da variazioni del nucleo familiare, da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, da motivi di salute, dalla presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili, da gravi necessità familiari, o dall'impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione.

Art. 17

(Successione nell'alloggio)

1. In caso di decesso del concorrente, dell'assegnatario o dell'inquilino hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto - limitatamente ai fini di cui al presente articolo - nell'ordine:

- a) il coniuge superstite o il convivente «more uxorio»;
- b) i figli legittimi e naturali riconosciuti;
- c) i figli adottivi;
- d) gli affiliati;
- e) gli ascendenti di primo grado.

2. Chi subentra nella posizione giuridica del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte, che anche la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone, che faceva parte del nucleo familiare risultante dall'anagrafe e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l'edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all'indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell'assegnazione.

3. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza di fatto l'ATER provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, ovvero sulla base della dichiarazione degli assegnatari. Al momento della voltura del contratto, il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti previsti per l'edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all'indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell'assegnazione.

4. Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, hanno diritto a subentrare, in presenza delle condizioni di cui al comma 2, il coniuge o convivente e gli altri soggetti di cui al comma 1 nel medesimo ordine.

5. Nel caso di ospitalità con carattere definitivo autorizzata dall'ATER è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di loro rinuncia, solo nei confronti di coloro che risultano anagraficamente conviventi e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2.

6. In difetto delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi da 1 a 5, l'ATER dispone il rilascio dell'alloggio come previsto dall'articolo 22 della legge regionale 6/2003.

CAPO VI
CESSIONE IN PROPRIETÀ

Art. 18

(Piani di vendita)

1. Le ATER, nell'ambito delle proprie procedure di pianificazione gestionale e mantenendo comunque la

capacità locativa, deliberano appositi Piani di vendita, che individuano gli alloggi alienabili sulla base di valutazioni di convenienza economica e per i quali siano decorsi 10 anni dal certificato di collaudo.

2. La quota degli alloggi inseriti nei Piani di vendita non deve superare nel decennio il trenta per cento del patrimonio immobiliare gestito da ciascuna ATER.

3. L'individuazione degli alloggi affidati in gestione alle ATER da inserire nei Piani di vendita viene effettuata dall'ente proprietario.

Art. 19

(Cessioni in proprietà)

1. Gli alloggi compresi nei Piani di vendita di cui all'articolo 18 possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

3. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

4. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

5. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

Art. 20

(Determinazione del prezzo)

1. Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ATER, d'intesa con l'ente proprietario per gli alloggi affidati in gestione, in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.

2. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore stabilite per speciali categorie di beneficiari.

Art. 21

(Riacquisizione di alloggi venduti)

1. Le ATER che possiedano quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

2. Limitatamente agli alloggi alienati in base alla normativa previgente alla legge regionale 24/1999, qualora il riacquisto avvenga ad un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato secondo l'indice ISTAT, e detratto l'ammontare dei canoni di locazione che si sarebbero dovuti corrispondere per l'intero periodo, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, può essere assegnato altro alloggio in locazione.

3. Alle medesime condizioni dei commi 1 e 2, le ATER possono riacquistare alloggi ceduti al fine di concorrere a razionalizzare la gestione condominiale degli stabili in cui gli stessi risultano inseriti.

CAPO VII

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 22

(Anticipazioni)

1. Le anticipazioni, sono concesse, entro i limiti assegnati dalla Giunta Regionale a ciascuna ATER, per

gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e di manutenzione edilizia, nonché per gli interventi di acquisto di beni immobili, con il sistema valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le anticipazioni sono concesse, sulla base della domanda corredata dal progetto preliminare dell'intervento, in misura pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 24/1999 ed in base al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001 n. 011/Pres. (legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), mentre in caso d'acquisto la spesa ammissibile viene determinata dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio sulla base del contratto preliminare di compravendita.

3. Le anticipazioni sono erogate:

- a) nella misura del 90% con il provvedimento di concessione, su presentazione da parte dell'ATER dell'attestazione che le anticipazioni precedentemente erogate sono state interamente spese;
- b) nella misura pari al saldo dell'anticipazione spettante con il provvedimento di definizione della pratica su presentazione da parte dell'ATER della rendicontazione della spesa sostenuta.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Le anticipazioni debbono essere estinte in trenta anni senza interessi.

6. Il rimborso dell'anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1° marzo e dal 1° settembre del secondo anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse.

Art. 23

(Contributi pluriennali e in conto capitale)

1. I contributi in conto capitale destinati alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono assegnati alle ATER:

- a) per due terzi in funzione del numero complessivo di alloggi in proprietà;
- b) per un terzo in funzione del numero di alloggi in proprietà che risultino avere almeno 30 anni ovvero non siano stati oggetto di interventi di recupero edilizio negli ultimi 30 anni.

2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riferiti all'1 gennaio dell'anno del riparto dei fondi.

3. I contributi sono concessi alle ATER sulla base della domanda corredata dal progetto preliminare degli interventi ed in relazione alla spesa ritenuta ammissibile dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 24/1999 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 011/2001.

4. Lo specifico impiego delle risorse di competenza è disposto da ciascuna ATER in sede di approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 1. I relativi interventi devono essere appaltati entro il successivo biennio e di un tanto deve darsi adeguato riscontro nel relativo documento di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Ai contributi disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 14/2002.

Art. 24

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione di spese sostenute per l'acquisizione di beni immobili le ATER devono

produrre entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo:

- a) copia conforme all'originale del titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
- b) documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.

2. Ai fini della rendicontazione di spese sostenute per interventi edilizi, le ATER devono produrre, entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati:

- a) Per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale 52/1991:

- 1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:

- 1.1) la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
- 1.2) la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
- 1.3) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
- 1.4) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento.

- 2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e copia conforme all'originale del relativo atto di approvazione.

- b) Per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/1991:

- 1) elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale, riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
- 2) Rimane facoltà della Regione richiedere in qualsiasi momento la documentazione originale e disporre ispezioni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Norme transitorie)

1. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo.

Art. 26

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie per l'acquisto della prima casa con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione delle garanzie sopra indicate con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. 11/2409-03;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 494 di data 5 marzo 2004;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'articolo 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
- b) Mediocredito: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo.
- c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito.
- d) Garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 - titolo V delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 di data 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999.
- e) Mutui fondiari: operazioni di credito a rimborso rateale perfezionate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993.
- f) Prima casa: la prima abitazione in proprietà.
- g) Uso residenziale: l'uso abitativo dell'immobile.

Art. 2

(Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari)

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto da persone maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.

2. I beneficiari devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo devono essere finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

2. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto di compravendita, della proprietà di un immobile. In tal caso, il contratto di compravendita deve essere stipulato in data successiva alla presentazione della domanda. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, nè l'acquisto tra soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, nè l'acquisto della nuda proprietà, nè l'acquisto

di alloggi non completati, fermo restando che, al momento del rilascio della garanzia, l'immobile deve possedere i requisiti per essere abitato.

3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, titolare/i della concessione ad edificare. La concessione edilizia deve risultare in capo al/i richiedente/i.

4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro di cui all'articolo 69 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), di conservazione tipologica di cui all'articolo 70 della legge regionale 52/1991 e di risanamento conservativo di cui all'articolo 71 della legge regionale 52/1991. L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, tra i richiedenti la garanzia e gli esecutori dei lavori non devono sussistere rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

Art. 4

(Forma ed entità della garanzia)

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni oggetto di intervento. L'importo massimo della garanzia fideiussoria è di euro 37.500,00.

3. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento del mutuo.

4. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale, interessi contrattuali e di mora.

5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del mutuo il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo.

6. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste e/o ottenute in base a leggi regionali o statali

Art. 5

(Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo)

1. La domanda di rilascio della garanzia deve essere inoltrata al Mediocredito dalla banca convenzionata entro quindici giorni dalla data di affidamento del mutuo fondiario, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 1AN.

2. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente, è inoltrata al Mediocredito unitamente alla comunicazione dell'avvenuto affidamento del mutuo fondiario oggetto della garanzia.

Art. 6

(Ammissione della domanda)

1. Ad ogni domanda pervenuta, il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda il Mediocredito comunica ai richiedenti e alla banca convenzionata il numero identificativo assegnato e l'unità organizzativa competente per l'istruttoria, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo e all'immobile oggetto di intervento sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e dei relativi allegati presentati e si esprime sull'ammissibilità della domanda, che peraltro è subordinata alla disponibilità finanziaria del Fondo, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3, ovvero sui motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile.

3. Il Mediocredito in fase di accertamento dei requisiti può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito procede all'archiviazione della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.

Art. 7

(Rilascio e permanenza della garanzia)

1. La stipulazione del contratto di mutuo fondiario deve avvenire successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione dell'intervento alla garanzia del Fondo. Il mutuo deve essere perfezionato secondo le caratteristiche specificate all'articolo 11.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, la banca convenzionata, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 4 e 4AN, comunica al Mediocredito l'avvenuto perfezionamento del mutuo fondiario e richiede la concessione ed il rilascio definitivi della garanzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Mediocredito verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità e procede alla concessione della garanzia che si perfeziona con l'emissione della fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema di cui all'Allegato 5, trasmettendo entro 15 giorni l'originale del titolo alla banca convenzionata e informando contestualmente i richiedenti. Il Mediocredito può richiedere ai richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria, la banca convenzionata conferma al Mediocredito l'avvenuta acquisizione della stessa utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6.

5. Entro quindici giorni dall'erogazione parziale o totale del mutuo, la banca convenzionata, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, ne dà comunicazione al Mediocredito.

Art. 8

(Estinzione della garanzia)

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del mutuo, così come previste dal piano di ammortamento contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo senza che la banca convenzionata abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo risulta definitivamente estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo.

Art. 9

(Obblighi del Mediocredito)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. Il Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4/2001, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso ed a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche che ne fossero interessate la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 10

(Obblighi della banca convenzionata)

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato. I tassi applicati ai mutui a tasso fisso non possono eccedere il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente alla data di perfezionamento. I mutui a tasso indicizzato devono prevedere una maggiorazione contenuta entro il limite massimo di 100 basis point rispetto al parametro preso a riferimento, tasso base, costituito dall'indicatore EU-RIBOR a 3 o 6 mesi.

Art. 11

(Caratteristiche dei mutui)

1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993 e la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'articolo 13.

2. I mutui garantiti dalle fidejussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i dieci ed i trent'anni.

3. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro 2 anni, nel caso di acquisto, ovvero entro 3 anni, nel caso di costruzione o recupero, dalla data di ricevimento da parte dei richiedenti, della comunicazione di ammissione della domanda all'agevolazione di cui al presente regolamento. I termini suddetti possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

Art. 12

(Inadempimenti)

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del mutuo da parte dei mutuatari, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette periodicamente al Mediocredito, ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette contestualmente al Mediocredito copia dell'ingiunzione inviata.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni informazione o evento che sia rilevante per il rapporto di mutuo.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione contrattuale relativa al mutuo che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 13

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia.

3. È ammesso il subentro solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, e in tali casi gli obblighi si trasferiscono al soggetto subentrante.

4. I beneficiari della garanzia sono tenuti, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ad attestare annualmente il rispetto degli obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 14

(Attivazione del Fondo)

1. La banca convenzionata che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente il Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo, entro quindici giorni, copia della richiesta rivolta al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.

2. Trascorsi i termini previsti dall'atto di precetto, senza che i mutuatari abbiano adempiuto all'obbligazione, la banca convenzionata richiede al Mediocredito la liquidazione di un acconto sulla futura perdita in relazione al valore della garanzia rilasciata dal Fondo.

3. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata un acconto sulla futura perdita pari al 90% del valore residuo della garanzia.

4. A conclusione della procedura esecutiva con l'avvenuta vendita dell'immobile e l'incasso della quota di sua spettanza del valore realizzato, la banca convenzionata, entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica al Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e richiede la definitiva escussione della garanzia.

5. Il Mediocredito, tenuto conto dell'acconto già liquidato, determina l'entità dell'importo residuo spettante alla banca convenzionata, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca stessa. qualora l'acconto già liquidato sia superiore alla perdita subita, la banca convenzionata, con valuta pari a quella dell'incasso di cui al comma precedente, ne restituisce l'eccedenza al Mediocredito che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

Art. 15

(Inefficacia della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

- a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) non sia stato acquisito il benessere del Mediocredito per la proroga dei termini di utilizzo del mutuo di cui all'articolo 11, comma 3;

- c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'articolo 12, commi 3 e 4;
- d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 12, comma 1;
- e) la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori, ovvero dell'avvio delle azioni esecutive, non sia avvenuta nei termini di cui agli articoli 12, comma 2 e 14, comma 1;
- f) la perdita di cui all'articolo 14, comma 5 sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della Banca convenzionata, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito;
- g) il richiedente non abbia rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 13.

Art. 16

(Termini)

1. Tutti i termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. I termini espressi in giorni sono computati come giorni di calendario.

Art. 17

(Disponibilità del Fondo)

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 19

(Entrata in vigore)


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

ALLEGATO-1

(Con riferimento all'articolo 5)

N.B. La domanda va presentata in bollo da € 10.33.

Spazio riservato alla Banca e al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.2.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Premesso che :

la _____
in data _____ ha deliberato la concessione al/i sottoscritto/i di un mutuo fondiario, ai sensi dell'art.38 del Dlgs
385/93 di Euro _____ per la durata di anni _____ e finalizzato al
_____ di un immobile ubicato in comune di _____
del valore di Euro _____

..... sottoscritt... _____

nat... a _____ il _____ cod. fiscale _____

residente in Comune di _____

via _____

E _____

nat... a _____ il _____ cod. fiscale _____

residente in Comune di _____ via _____

ai sensi dell'articolo 5 , commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4

CHIEDE/CHIEDONO

il rilascio da parte del FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE, istituito dalla citata legge,
di una garanzia fideiussoria, di natura integrativa, per l'importo di Euro _____, a favore della Banca ed
in relazione al mutuo di cui in premessa.

A tal fine si allega:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
2. fotocopia del documento valido di identità personale dei richiedenti;
3. fotocopia del tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze del codice fiscale relativo ai richiedenti.

Si autorizza, ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e della Banche con esso convenzionate per il rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 5 della L.R. 26.2.2001, n. 4, e degli Enti o Società che forniscono agli Stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali o gestionali.

Banca convenzionata

Richiedente/i

ALLEGATO-1AN
(Con riferimento all'articolo 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____,
nat__ a (Comune) _____, (Prov.) _____,
_____ il _____ e residente in _____ (Comune) _____, (Prov.) _____;

2°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____,
nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____,
_____ il _____ e residente in _____ (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____;

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

Dichiara/no:

di essere residente/i nella regione Friuli Venezia Giulia;

di non essere proprietario/i, o nudo/i proprietario/i, di altra abitazione.

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

Dichiara/no, inoltre, di essere informato/i – ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003:
- che i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione Regionale, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e dalle Banche con esso convenzionate per le finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali;
- che i dati personali potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003;

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione, è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Ai sensi del DPR 445/2000 è esente da autentica di firma.

ALLEGATO-2
(Con riferimento all'articolo 6)

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio/i Signore/i,
RICHIEDENTE/I

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : Conferma ricevimento DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto in data _____ la Vostra domanda di agevolazione per il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro _____ a valere sulle disponibilità impegnabili del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge N°4 del 26 febbraio 2001.

Alla domanda è stato attribuito il numero progressivo 000000.

L'Unità organizzativa del Mediocredito responsabile del procedimento è

Mediocredito

ALLEGATO-3
(Con riferimento all'articolo 6)

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio/i Signore/i,
RICHIEDENTE/I

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : **AMMISSIONE DOMANDA ALL'AGEVOLAZIONE**

Numero domanda : 000000

Con la presente comunichiamo che, in relazione alla domanda ricevuta in data _____, la stessa è ammessa all'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4, che si realizzerà mediante l'emissione di una garanzia fideiussoria a favore della Banca che ci legge per conoscenza per l'importo massimo di Euro.....

Si precisa che l'erogazione a saldo del mutuo fondiario oggetto della garanzia dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento della presente comunicazione per gli interventi finalizzati all'acquisto di immobili ed entro 3 anni per quelli relativi a interventi di costruzione o recupero.

Mediocredito

ALLEGATO-4
(Con riferimento all'articolo7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto : **RICHIESTA RILASCIO GARANZIA**

Domanda N°

Intestata a

Si comunica che in data _____ è stato perfezionato il contratto di mutuo fondiario con i soggetti suindicati, per l'importo di Euro _____, finalizzato al _____ dei beni immobili ad uso residenziale ubicati in Comune di _____ ed il cui valore cauzionale è stato determinato nella misura di Euro _____.

Si dichiara che il contratto è stato perfezionato con testo conforme agli obblighi di contenuto previsti dalla convenzione perfezionata in data _____ tra la scrivente Banca ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. avente per oggetto l'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente si richiede il rilascio della garanzia fideiussoria per l'importo complessivo di Euro _____.

Allegati:

1. piano di ammortamento del mutuo;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza di rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado

Banca convenzionata

ALLEGATO-4AN
(Con riferimento all'articolo 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____,
nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero)
_____, il _____ e residente in (Comune)
_____, (Prov. o Stato estero) _____,
(via, piazza, etc.) _____ n. _____;

2°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____,
nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero)
_____, il _____ e residente in (Comune)
_____, (Prov. o Stato estero) _____,
(via, piazza, etc.) _____ n. _____;

DICHIARA/DICHIARANO

[] che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del presente procedimento non esiste alcun rapporto giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liamo dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazione dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione, è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Ai sensi del DPR 445/2000 è esente da autentica di firma.

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

ALLEGATO-5
(Con riferimento all'articolo 7)

Spettabile

BANCA CONVENZIONATA

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data _____ a rogito del Notaio _____, registrato a _____, Codesta spettabile _____, di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri _____ un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro _____.= (_____) di durata fino al _____.
- in data _____ il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri _____ e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data _____ repertorio n. _____, e per esso il _____ nato a _____ il _____, in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro _____.= (_____) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri _____, nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro _____.= (_____), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al _____.
3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data _____, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data _____.
5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.
6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.
8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Mediocredito

ALLEGATO-6
(Con riferimento all'articolo 7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto in data odierna la garanzia fideiussoria che di seguito riportiamo :

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data _____ a rogito del Notaio _____, registrato a _____, Codesta spettabile _____, di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri _____ un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro _____, (= _____) di durata fino al _____.
- in data _____ il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri _____ e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data _____ repertorio n. _____, e per esso il _____ nato a _____ il _____, in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, dichiara di prestare, come presta, a favore di Codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro _____, (= _____) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri _____, nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro _____, (= _____), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al _____.
3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data _____, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data _____.
5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.
6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.
8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Banca convenzionata

ALLEGATO-7

(Con riferimento all'articolo 7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto : **COMUNICAZIONE EROGAZIONE MUTUO**

Domanda N°

Intestata a

Con riferimento alla Vostra fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo fondiario di Euro _____
concesso da questa Banca ai soggetti suindicati, si comunica che in data _____ è stato erogato l'importo
parziale/totale di Euro _____.

Distinti saluti

Banca convenzionata

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese dirette alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici o le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione ed i canoni di locazione;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

ATTESO che il succitato l'articolo 12 dispone anche la disciplina dello schema tipo della convenzione per l'edilizia convenzionata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia convenzionata alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata la presentazione del regolamento concernente lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata per interventi fruanti di contributo pubblico alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sui regolamenti in argomento nelle sedute del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. 11/2409-03, e del 10 febbraio 2004, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. 11/1311-04;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata» in uno con lo schema tipo della convenzione ed i relativi allegati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 497 di data 5 marzo 2004;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa all'edilizia convenzionata;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata» con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO EC

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata.

CAPO I
FINALITÀ ED INTERVENTI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata, così come definita dall'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2

(Tipi di intervento)

1. Gli interventi di edilizia convenzionata ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6/2003 e dal presente regolamento sono i seguenti:

- a) nuova costruzione;
- b) recupero;
- c) acquisto.

2. Gli interventi sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dalle imprese e sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003.

3. Gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche «di lusso», come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218.

4. Gli interventi attuati dagli operatori sono rivolti alternativamente a vendere, oppure ad assegnare, oppure a locare l'insieme degli alloggi oggetto dell'intervento; gli interventi di cui al comma 1, punto c) sono realizzati dalle ATER e destinati alla sola locazione degli alloggi.

5. Nel caso in cui solo parte degli alloggi realizzati sia destinata all'intervento di edilizia convenzionata, questi devono essere specificamente individuati e indicati nella documentazione tecnica prodotta dall'operatore.

6. Non sono ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6/2003 gli interventi i cui lavori di realizzazione siano iniziati anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione.

Art. 3

(Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e il richiedente deve essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Per gli interventi ricadenti nella priorità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 4

(Caratteristiche degli interventi di recupero)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi previsti dalla legge regionale 52/1991 di seguito indicati da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:

- a) ampliamento (articolo 63);
- b) ristrutturazione urbanistica (articolo 64);
- c) ristrutturazione edilizia (articolo 65);
- d) restauro (articolo 69);
- e) conservazione tipologica (articolo 70);
- f) risanamento conservativo (articolo 71).

2. Il richiedente deve essere titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.

4. Per gli interventi ricadenti nella priorità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 10/1998, i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 5

(Caratteristiche degli interventi di acquisto)

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.

2. In caso di solo acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della concessione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

CAPO II CONVENZIONI

Art. 6

(Convenzioni)

1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2003, è approvato lo schema-tipo della convenzione di edilizia convenzionata (Allegato 1) per interventi fruanti di contributo pubblico.

2. La realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata avviene sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 e dell'articolo 96 della legge regionale 52/1991 tra il Comune interessato e l'operatore, nelle quali sono richiamati l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti, assegnatari o locatari.

Art. 7

(Controllo e vigilanza)

1. L'accertamento ed il controllo sull'esatto adempimento delle convenzioni stipulate con gli operatori e la vigilanza sulla regolare esecuzione degli interventi di edilizia convenzionata sono di competenza dei Comuni.

2. Quando, nell'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente, si ravvisino delle irregolarità o dei ritardi non giustificati nell'esecuzione dei lavori, il Comune interviene presso l'operatore informandone contemporaneamente la Direzione provinciale dei lavori pubblici competente.

CAPO III AGEVOLAZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

Art. 8

(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale determinati come segue:

- a) per gli interventi rivolti alla costruzione, al recupero o all'acquisto di abitazioni da assegnare in locazione, il contributo è pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'immobile risultante dal progetto o dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 25.000,00 euro per alloggio;
- b) per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da cedere o da assegnare in proprietà, il contributo è pari al 20% del prezzo di vendita dell'immobile, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 20.000,00 euro per alloggio.

2. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Art. 9

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 2.

2. Al fine della individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003 si considerano quali:

- a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorennone e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 8.500,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) è pari, rispettivamente, al 35% e al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare, rispettivamente, la somma di 35.000,00 euro e di 30.000,00 euro per alloggio.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, per i quali si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3, si considerano quali:

- a) «ristrutturazione dei centri storici», gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come «centro storico» ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del P.U.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. del 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
- b) «recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge;
- c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;
- d) «ripopolamento delle zone rurali e montane», gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);
- e) «interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- f) «porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio», quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

CAPO IV OPERATORI

Art. 10

(Requisiti delle imprese)

1. Per essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata, le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche) e possedere una classifica, di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto, corrispondente al costo di costruzione per il quale viene richiesto il contributo.

2. Nel caso di più interventi ammessi a finanziamento nell'anno solare per lo stesso operatore, gli importi relativi ai singoli interventi vengono sommati ai fini della determinazione della classifica.

Art. 11

(Requisiti delle cooperative edilizie)

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla parte II, capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo).

2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
- b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
- c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione.

3. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

4. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa.

CAPO V BENEFICIARI

Art. 12

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per gli interventi di edilizia convenzionata i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti e i locatari dalle imprese e dalle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadini ex-

tracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

- b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel Comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
- c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;
- d) se acquirente o assegnatario, possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 13, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non inferiore a 7.500,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro;
- e) se locatario, possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 13, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a 25.000,00 euro;
- f) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 13, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non superiore all'importo di 50.774,94 euro;
- g) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorenni. Possono presentare domanda in forma associata i coniugi, coloro che intendono contrarre matrimonio, i conviventi more uxorio o che intendono convivere more uxorio.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 13, fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6.

5. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2 e i requisiti di cui al comma 1 lettere c) e g) sono richiesti in capo al solo richiedente.

6. In caso di domanda presentata in forma associata da coloro che intendono costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57. I requisiti di cui al comma 1 lettere c) e g) sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda di attribuzione dell'alloggio e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di ammissibilità di cui al comma 1, lettera d).

Art. 13

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Art. 14

(Tempo di riferimento dei requisiti)

1. I requisiti di cui all'articolo 12 devono sussistere:

- a) per gli interventi a cura delle cooperative, alla data della presentazione della domanda di ammissione al contributo presentata da parte della cooperativa;
- b) per gli interventi a cura delle ATER e delle imprese, alla data di presentazione della domanda di acquisto o di locazione.

Art. 15

(Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)

1. I requisiti di cui all'articolo 12 vengono accertati da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

CAPO VI

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ALLE AGEVOLAZIONI

Art. 16

(Procedimento)

1. La Regione concede i contributi previsti dalla legge regionale 6/2003 in base al sistema valutativo a sportello, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'attuazione degli interventi e la gestione dei procedimenti viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato «Sistema CONV».

Art. 17

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, conforme alle vigenti norme in materia di bollo, deve essere redatta sul modulo di cui all'allegato A, anche scaricabile dal sito internet della Regione, e presentata a mani alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, durante tutto l'anno.

2. La variazione del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo del contributo richiesto, o delle condizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 6/2003, prima dell'ammissione al contributo, costituisce una nuova domanda.

Art. 18

(Contenuto della domanda)

1. A pena di inammissibilità ogni domanda deve recare in allegato:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente è in possesso:
 - 1) dei requisiti previsti agli articoli 10 e 11, rispettivamente per le imprese e le cooperative;
 - 2) del progetto dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, debitamente approvato dal Comune;

- 3) della concessione edilizia o di altro titolo idoneo, per gli interventi realizzati su aree di proprietà dell'operatore, ovvero della deliberazione del Comune che, in caso di concessione del contributo, attesta la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- b) l'indicazione degli alloggi a fronte dei quali viene richiesto il contributo.

2. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dall'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dall'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50% di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, devono essere indicate altresì le condizioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003 e dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 10/1998.

Art. 19

(Limiti degli interventi)

1. È consentito presentare domanda solo per tre interventi di edilizia convenzionata nell'anno solare. Il numero massimo di alloggi ammissibile a contributo per ogni operatore non può superare complessivamente il numero di cento e, per ogni singolo intervento, il numero di quarantotto.

2. Nel caso di acquisto o nuove costruzioni, l'entità minima dell'intervento è di dodici alloggi per i Comuni capoluogo di provincia e di sei alloggi per gli altri Comuni. Nel caso di recupero l'entità minima dell'intervento ammissibile è ridotta alla metà.

Art. 20

(Registrazione delle domande)

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel Sistema CONV e al richiedente viene consegnata la ricevuta, di cui all'allegato B, recante:

- a) il numero identificativo progressivo della domanda;
- b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda;
- c) l'indicazione del responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;
- d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'articolo 21.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del Sistema, ne viene data immediata comunicazione all'interessato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema CONV deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

Art. 21

(Lista d'attesa)

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del fondo sia inferiore all'importo corrispondente alla rata annua dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal Sistema CONV in una specifica lista di attesa (Allegato C). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di duecentosettanta giorni e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento dell'agevolazione, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal

primo soggetto in lista di attesa viene prenotato nel Sistema CONV e ne viene data comunicazione all'interessato con raccomandata AR.(Allegato D)

Art. 22

(Ammissione a finanziamento)

1. L'amministrazione regionale provvede periodicamente all'ammissione al finanziamento delle domande e al trasferimento alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio dei fondi necessari.
2. La procedura di cui al comma 1 viene adottata solo in presenza degli stanziamenti a tal fine necessari.

Art. 23

(Produzione dei documenti)

1. Tutta la documentazione richiesta, da produrre in originale o copia conforme all'originale o mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, può essere presentata a mani, oppure inviata a mezzo raccomandata AR, deve pervenire completa ed entro i termini previsti.
2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

CAPO VII

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 24

(Provvedimenti di impegno ed attività conseguenti)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposti dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio, in ragione della localizzazione dell'intervento.
2. Acquisita la disponibilità dei fondi, la Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio assegna all'operatore un termine non superiore a 120 giorni per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 25 del Regolamento, pena la decadenza dal contributo.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio per non più di una volta e per un periodo non superiore a quello iniziale, su istanza del richiedente, motivata per cause a lui non imputabili.

Art. 25

(Presentazione della documentazione)

1. Ai fini della concessione del contributo, per gli interventi di nuova costruzione o recupero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), l'operatore presenta alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio la seguente documentazione:

- a) la convenzione stipulata con il Comune;
- b) il progetto dell'intervento, approvato dal Comune, le cui tavole progettuali e gli eventuali allegati indichino gli estremi della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale dai quali sia rilevabile il costo previsto;
- c) una apposita «relazione tecnica» per il caso degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3;

- d) la concessione edilizia o altro titolo idoneo, ovvero copia fotostatica del documento corredato da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la conformità della copia stessa all'originale, ovvero copia della deliberazione del Comune che, in caso di concessione del contributo, attesta la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- e) l'eventuale deliberazione comunale di approvazione del piano di recupero, unitamente alla dichiarazione del progettista che l'immobile oggetto dell'intervento ricade in piano di recupero;
- f) le altre autorizzazioni e/o i nulla osta eventualmente previsti; nel caso in cui l'intervento costruttivo o di recupero non sia soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista ne darà esplicitamente atto con apposita dichiarazione;
- g) l'atto costitutivo e lo statuto delle cooperative edilizie;
- h) la documentazione prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
- i) per le cooperative edilizie verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci.

2. Ai fini della concessione del contributo, per gli interventi di acquisto destinati alla locazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'ATER presenta alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio la seguente documentazione:

- a) la convenzione stipulata con il Comune;
- b) copia autentica del contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto dell'intervento.

3. La documentazione tecnica presentata a corredo del progetto dell'intervento deve essere conforme a quella già presentata presso tutte le altre amministrazioni competenti; l'operatore è obbligato ad informare sollecitamente la Direzione provinciale dei lavori pubblici delle modifiche o integrazioni eventualmente apportate alla documentazione precedentemente trasmessa.

Art. 26

(Concessione del contributo)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa la Direzione provinciale dei lavori pubblici provvede all'istruttoria della pratica, fissando un eventuale termine di ulteriori trenta giorni per la presentazione della documentazione mancante o incongruente.

2. Entro i successivi trenta giorni determina la spesa ammissibile a contributo e concede il contributo, ovvero comunica all'operatore interessato l'avvio della procedura di archiviazione.

3. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui l'agevolazione è stata precedentemente prenotata, l'agevolazione medesima viene ridotta proporzionalmente.

Art. 27

(Archiviazione della domanda)

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione (Allegato E) l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.

2. L'Amministrazione procede in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni alla concessione, ovvero all'archiviazione della domanda (Allegato F), disposta anche nel caso di intervenuta scadenza dei termini o su rinuncia espressa del richiedente.

3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

CAPO VIII

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 28

(Termini)

1. Pena la revoca del contributo, l'operatore è obbligato a presentare alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio:

- a) l'attestazione di inizio dei lavori, entro il termine di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
- b) la dichiarazione di regolare esecuzione e l'attestato di ultimazione dei lavori, entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della concessione edilizia.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici per non più di una volta e per un periodo non superiore a sei mesi, su istanza del richiedente, motivata per cause a lui non imputabili.

Art. 29

(Realizzazione degli interventi)

1. Le imprese ammesse ai contributi sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione. È tuttavia consentito all'impresa di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al 30% del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorporabili di natura specialistica.

Art. 30

(Caratteristiche degli immobili)

1. L'immobile da attribuire ai beneficiari deve possedere i requisiti per essere abitato; non possono essere attribuite sole quote di alloggio, né la nuda proprietà, né alloggi non completati.

2. L'intervento non deve riguardare l'acquisto o la locazione degli alloggi attuati a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato da imprese organizzate in forma societaria diversa dalle cooperative, il vincolo di parentela o affinità si riferisce a coloro che ne sono amministratori.

CAPO IX

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 31

(Erogazione del contributo per gli interventi realizzati dalle ATER e dalle imprese)

1. Il contributo concesso per gli interventi realizzati dalle ATER e dalle imprese viene erogato in rate annuali costanti:

- a) in caso di cessione, a favore del beneficiario, a seguito della presentazione da parte dell'operatore di:
 - 1) attestazione di ultimazione dei lavori;
 - 2) dichiarazione di regolare esecuzione;
 - 3) contratto definitivo di compravendita;

- 4) documentazione tecnica, di cui all'articolo 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;
 - 5) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che l'impresa ha osservato le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1;
 - 6) dichiarazione dell'operatore, tranne il caso in cui si tratti delle ATER, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di aver osservato quanto previsto dall'articolo 30, comma 2;
 - 7) copia dell'avviso di cui all'articolo 36;
 - 8) copia del verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'articolo 39;
 - 9) fotocopia del codice fiscale di ciascun acquirente;
 - 10) prospetto, redatto dall'impresa, controfirmato da ogni acquirente e vistato dal Comune, dal quale risulti il prezzo finale di ogni singolo alloggio, articolato anche per mq, come derivante dalla convenzione, con l'evidenza di eventuali variazioni in aumento derivanti da migliorie extra capitolato richieste dagli acquirenti ed il prezzo effettivo praticato come da rogito notarile e con l'autorizzazione, di tutti gli acquirenti, a trattare i dati personali di ciascuno per le attività istituzionali della Regione anche attraverso altri Enti che forniscono alla Regione servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- b) in caso di locazione, a favore dell'operatore, a seguito della presentazione di:
1. per gli interventi di acquisto di immobili destinati alla locazione da parte delle ATER
 - 1.1) contratto definitivo di compravendita;
 2. per gli interventi di nuova costruzione o recupero
 - 2.1) attestazione di ultimazione dei lavori;
 - 2.2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;
 - 2.3) documentazione tecnica, di cui all'articolo 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;
 - 2.4) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che l'impresa ha osservato le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1;
 - 2.5) copia dell'avviso di cui all'articolo 36;
 - 2.6) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

2. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, la Direzione provinciale riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Art. 32

(Erogazione del contributo per gli interventi realizzati dalle cooperative edilizie)

1. Il contributo concesso per gli interventi realizzati dalle cooperative edilizie, viene erogato in rate annuali costanti:
- a) per le cooperative a proprietà individuale, con un unico provvedimento a favore di tutti i beneficiari, a seguito della presentazione di:
 - 1) attestazione di ultimazione dei lavori;
 - 2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;

- 3) atti pubblici di assegnazione in proprietà degli alloggi;
 - 4) documentazione tecnica, di cui all'articolo 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;
 - 5) fotocopia del codice fiscale di ciascun socio assegnatario;
- b) per le cooperative a proprietà indivisa, a favore dell'operatore, a seguito della presentazione di:
- 1) attestazione di ultimazione dei lavori;
 - 2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;
 - 3) atti di assegnazione degli alloggi;
 - 4) documentazione tecnica, di cui all'articolo 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;
 - 5) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

2. Nel caso in cui la cooperativa abbia dovuto procedere alla sostituzione di uno o più soci, secondo quanto previsto all'articolo 33 del presente regolamento, deve essere altresì presentata:

- a) copia dell'eventuale avviso di cui all'articolo 36;
- b) copia del verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'articolo 39;
- c) documentazione attestante la qualità di socio del beneficiario dell'alloggio.

3. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, la Direzione provinciale riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

CAPO X

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

Art. 33

(Attribuzione degli alloggi)

1. Le cooperative edilizie non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte della cooperativa, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ed accertati dalla Commissione di cui all'articolo 15.

2. L'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comporta:

- a) in caso di cooperativa a proprietà indivisa, l'applicazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7/2000;
- b) in caso di cooperativa a proprietà individuale, l'applicazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7/2000, per la parte relativa agli alloggi assegnati irregolarmente.

3. Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

4. L'assegnazione degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie deve intervenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 34

(Sostituzione dei soci delle cooperative edilizie)

1. Qualora dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui all'articolo 18, comma 2, venga esaurita, all'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza di questi, tra quanti accettano di divenire soci della cooperativa medesima; in tale ultimo caso i requisiti dei nuovi soci vengono accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999 con riferimento, salvo che per l'indicatore ISEE di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), alla data di pubblicazione dell'avviso, previsto dall'articolo 36 del regolamento, che la cooperativa è tenuta a pubblicare all'albo del Comune, sede dell'intervento, per il reperimento dei soci stessi.

2. In questo caso la cooperativa trasmette la documentazione relativa alle caratteristiche soggettive dei nuovi soci alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi affinché accerti la presenza dei requisiti previsti per i beneficiari.

3. Il verbale con l'esito dell'accertamento viene trasmesso dalla cooperativa alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

4. La sostituzione e l'assegnazione dell'alloggio effettuata in modo difforme da quanto stabilito ai commi precedenti comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 33, comma 2.

CAPO XI

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE ATER E DELLE IMPRESE

Art. 35

(Termini)

1. L'alienazione o la locazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dalle ATER deve intervenire, a favore di soggetti in possesso dei requisiti di legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori. In caso di locazione entro il medesimo termine devono essere presentati alla Direzione provinciale competente per territorio:

- a) copia dei contratti di locazione;
- b) copia del verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'articolo 39;
- c) dichiarazione dell'operatore, tranne il caso in cui si tratti delle ATER, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di aver osservato quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 del regolamento.

2. L'alienazione o la locazione degli alloggi realizzati dalle imprese o dalle ATER a soggetti non in possesso dei requisiti di legge prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ovvero la realizzazione di un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo comporta la revoca del contributo; nel caso di locazione comporta inoltre l'obbligo di restituire le somme percepite e non spettanti, maggiorate dei relativi interessi.

3. Nel caso in cui l'impresa o l'ATER, nel termine di tre anni, abbia locato solo parte degli alloggi per cui è stato erogato il contributo, è tenuta a restituire le somme percepite e non spettanti, limitatamente agli alloggi non locati nei termini, maggiorate dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 36

(Attribuzione degli alloggi)

1. Ai fini della scelta degli acquirenti e dei locatari degli alloggi, le imprese e le ATER devono pubblicare,

all'albo dei Comuni della provincia o dell'aggregazione di Comuni in cui è localizzato l'intervento, apposito avviso, il cui contenuto deve essere approvato dal Comune sede dell'intervento.

2. Al fine di favorire l'attribuzione di alloggi ai soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, l'avviso di cui al comma 1 deve contenere la priorità a favore dei soggetti indicati all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6/2003 nello stesso ordine ivi elencato.

3. L'avviso deve essere pubblicato dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere una durata non inferiore a trenta giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.

Art. 37

(Limite alla presentazione delle domande)

1. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Art. 38

(Presentazione delle domande)

1. Gli aspiranti acquirenti o inquilini devono presentare la domanda all'ATER o all'impresa, allegando la documentazione indicata nell'avviso, quella rilevante ai sensi di quanto previsto all'articolo 36, comma 2, e la dichiarazione di non rientrare nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2 del Regolamento.

2. Le ATER e le imprese trasmettono le domande e la relativa documentazione alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999.

Art. 39

(Accertamento dei requisiti degli acquirenti e degli inquilini)

1. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 9 e 14, accerta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 12 fino all'esaurimento degli alloggi disponibili.

2. Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale, che viene comunicato alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

3. Sulla base dell'accertamento compiuto da parte della Commissione, l'ATER e le imprese procedono alla stipulazione dei contratti di compravendita o di locazione.

Art. 40

(Priorità nell'attribuzione della convenzionata ATER)

1. Nell'attribuzione degli alloggi di edilizia convenzionata da loro realizzati, le ATER possono stabilire la priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che, avendo perduto i requisiti previsti per il mantenimento dell'alloggio di edilizia sovvenzionata, hanno acquisito quelli necessari ad ottenerne uno di edilizia convenzionata, come previsto dall'articolo 12.

Art. 41

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di erogazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

2. Nel caso di interventi destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione

per tutta la durata del rapporto contributivo a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di erogazione del contributo.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

4. Spetta ai Comuni la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

Art. 42

(Revoche)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo con effetto dal momento del verificarsi dell'inosservanza, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO XII

SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 43

(Successione nell'immobile)

1. In caso di morte del beneficiario dell'agevolazione, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, (Allegato G) alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso:

- a) il verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, con riferimento alla data del decesso;
- b) certificato di morte del beneficiario dell'agevolazione;
- c) atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- d) certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

Art. 44

(Trasferimento dell'agevolazione)

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, (Allegato G) alla Direzione Provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
- b) atto di acquisizione dell'intera proprietà;
- c) il verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

Art. 45

(Istruttoria della Direzione provinciale dei lavori pubblici)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 43 e 44 la Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio comunica all'interessato il trasferimento dell'agevolazione ovvero la revoca della stessa.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Responsabili del procedimento)

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000:

1. La ricezione delle domande e gli adempimenti connessi all'attuazione della norma in argomento sono demandati alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per l'edilizia residenziale.

2. Alla concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento provvederanno le Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

Art. 47

(Trattamento dei dati personali)

1. I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale per le sue finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 48

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 49

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione ai contributi.

2. La disciplina vigente precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo.

ALLEGATO 1

(Riferito all'articolo 6)

Schema-tipo della convenzione di edilizia convenzionata per interventi fruanti di contributo pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'anno, il giorno del mese di
in (1) davanti a me (2) sono presenti i signori:

1) signor (nome, cognome, domicilio o residenza), che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di, codice fiscale n., come risulta (3)

2) signor/i (nome, cognome, residenza, codice fiscale) che dichiara/no di intervenire nel presente atto nella sua/loro qualità di (4) (citare anche eventuali procure o atti equipollenti).

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale e suddetta veste rappresentativa, io Notaio/Segretario comunale, sono certo, fatta rinuncia d'accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni (5), mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

CONVENZIONE

per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata, così come successivamente descritto, ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) (6)

PREMESSO

CHE il signor, detto Concessionario convenzionato, ha presentato il giorno al Sindaco del Comune di istanza per ottenere la concessione edilizia;

CHE lo stesso Concessionario convenzionato ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'articolo 95 della legge regionale 52/1991;

CHE l'area oggetto della richiesta di concessione edilizia è censita nel catasto del comune censuario di al foglio n., mappale n.; (eventuali riferimenti al sistema Tavolare ove vigente)

CHE la richiesta di concessione edilizia è conforme alle disposizioni di legge, alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, è stata definita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 92 della legge regionale 52/1991;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. di data, la domanda per l'attuazione del programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata di di n. alloggi è stata dichiarata ammissibile al contributo, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione

CHE l'ammontare del contributo ammesso è stato determinato ai sensi della legge regionale 6/2003 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione nella misura di euro;

CHE con nota n. ALP/. in data, la Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato quanto sopra al Concessionario convenzionato;

Tutto ciò premesso e considerato fatto integrante del presente atto, le parti - nelle qualità dianzi specificate - convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Il Concessionario convenzionato, si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare il programma di edilizia convenzionata con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli. L'intervento verrà realizzato sul terreno (ovvero sull'edificio) posto in località di cui alle premesse.

2. Il Concessionario convenzionato garantisce la libertà del terreno in oggetto da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell'area, se non finalizzati alla realizzazione dell'intervento costruttivo, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di concessione edilizia e dichiara di aver preso visione del terreno destinato alla costruzione (fabbricato destinato al recupero), di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l'utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sulla onerosità e sull'andamento dei lavori, ivi compresa le caratteristiche geotecniche del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi e quant'altro possa determinare il prezzo degli alloggi.

3. Il programma ha per oggetto la realizzazione (il recupero) di n. alloggi per i quali si è richiesto il contributo regionale (statale, comunitario) e contrassegnati con le lettere da . . . a . . . , nelle allegate planimetrie.

4. L'intervento include inoltre n. alloggi in autofinanziamento appositamente contrassegnati con le lettere da . . . a

Art. 2

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi che il Concessionario convenzionato intende realizzare corrispondono a quanto indicato all'allegato «A 1».

Art. 3

Determinazione delle componenti il prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo massimo iniziale a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) delle unità immobiliari, è costituito dai seguenti addendi:

- a) euro/mq. quale costo di costruzione determinato secondo quanto stabilito nell'allegato «B 1» alla data del e con l'eventuale applicazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, così come precisato all'articolo 5.
- b) euro/mq. quale costo dell'area edificatoria (ovvero dell'edificio da recuperare), pari al (max 50) per cento del costo di costruzione, calcolato sulla base del valore unitario definito ai sensi dell'articolo 93, comma 1 della legge regionale 52/1991 e determinato sulla base dei criteri e parametri di cui all'allegato «B 1».
- c) euro/mq. quale costo delle aree edificatorie (ovvero dell'edificio da recuperare), così come definito in occasione del trasferimento della proprietà dell'area (immobile) in questione avvenuto nel quinquennio anteriore alla data della stipula della presente convenzione.

2. A tal fine si allega (atto dimostrante il trasferimento della proprietà e del relativo corrispettivo)

- d) euro/mq. quale costo/incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinata sulla base della deliberazione C.C. n. del con la quale è stata definita l'incidenza di detti oneri a norma di quanto previsto dall'articolo 91 della legge regionale 52/1991 (9).

e) euro/mq. quote costo delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento. Tale costo è determinato tenendo in conto dei criteri e dei parametri contenuti nell'allegato «C 1».

3. Il prezzo di cessione così determinato potrà variare, con specifico atto di modifica della convenzione, in relazione a:

- a) varianti approvate dal Comune, che modifichino il costo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare da parte dell'operatore;
- b) varianti non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 4 al progetto edilizio approvato dal Comune, che modifichino la superficie complessiva (Sc) dell'intervento di una percentuale superiore al 10 per cento e comunque entro e non oltre i limiti consentiti.

4. In tal caso, il prezzo di cessione a mq. di superficie complessiva verrà rideterminato come somma degli eventuali nuovi costi di cui alle lettere a), d), e, in proporzione ai precedenti, quelli di cui alla lettera e).

Art. 4

Modalità di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo (costo (10)) di cessione (assegnazione (10)) di ogni unità immobiliare è, determinato moltiplicando il prezzo (costo) a metro quadrato per la superficie complessiva (Sc) dell'unità immobiliare. Esso è riferito ad un piano mediano ideale dell'edificio e potrà pertanto variare, in funzione del piano (e/o dell'esposizione, della luminosità, della veduta, della funzionalità) in misura non superiore e non inferiore del 10% (dieci per cento) del prezzo (costo) sopra indicato, con proporzione all'altezza del piano (o alle altre caratteristiche) e fermo restando il prezzo globale dell'edificio.

2. Il prezzo (costo) di cessione così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse sorgere, anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione (assegnazione). A tale prezzo (costo) si sommano le eventuali migliorie apportate su richiesta dell'acquirente, regolarmente fatturate e quantificate preliminarmente in modo analitico. Tali migliorie non possono superare il prezzo (costo) di cessione di cui al presente articolo di più del 10% (dieci per cento); in caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 18.

3. Per Superficie complessiva (Sc) si intende la somma costituita da (Su) Superficie utile abitabile, (Snr) Superficie non residenziale, (Sp) Superficie parcheggi così come definite nell'allegato «A 1».

4. Le pertinenze non residenziali (Snr) (Sp), esclusive e comuni, sono calcolate al 60% secondo la seguente formula: $Sc = Su + (Snr + Sp) \times 0,6$.

5. Per effetto di quanto sopra il prezzo medio iniziale di cessione degli alloggi viene determinato in euro (lettere) al mq. di Sc.

6. Alla presente convenzione viene allegato un prospetto dal quale risulti, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc), il prezzo (costo) unitario per mq. ed il prezzo (costo) per alloggio.

Art. 5

Adeguamento dei prezzi di cessione

1. Qualora i negozi di compravendita avvengano nel corso del periodo di validità della presente convenzione, il prezzo di cessione, degli alloggi viene determinato mediante aggiornamento periodico con frequenza non inferiore al biennio dalla stipula della presente convenzione in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione degli edifici residenziali ed applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio predeterminato ipotizzando uno stato normale di conservazione:

- a) da 0 al 5^o anno dall'ultimazione dei lavori 0% (zero per cento);
- b) dal 6^o al 20^o anno 1% (uno per cento annuo);
- c) dal 21^o al termine di validità della convenzione 0,5% (zero virgola cinque per cento annuo).

2. Per i trasferimenti successivi alla prima cessione (assegnazione) il prezzo (costo) a mq. di Sc. è rivalutato in relazione alla variazione dell'indice dei costi di costruzione degli edifici residenziali dall'ISTAT, verificatosi tra la data di stipula degli atti di acquisto (assegnazione) e di cessione, applicando l'ultimo indice pubblicato dal momento della stipula dell'atto di cessione stesso.

3. La rivalutazione del prezzo di vendita viene calcolata con la seguente formula:

$$X = Y + Y (Ib-Ia)/Ia$$

dove:

- X è il prezzo a mq. di Sc. aggiornato;
- Y è il prezzo a mq di Sc. risultante dal precedente acquisto;
- Ia è l'indice ISTAT iniziale riferito al momento dell'acquisto;
- Ib è l'indice ISTAT finale riferito al momento della vendita.

Nel caso i due indici ISTAT presi a riferimento non abbiano la stessa base la formula da assumere sarà la seguente:

- $X = Y (Ib:Ia)^x Cr$, dove:
- Cr è il coefficiente di raccordo fra i due indici ISTAT.

4. Il prezzo massimo di cessione (assegnazione) è incrementato di tutti gli oneri, anche di carattere fiscale, connessi al precedente atto di trasferimento ed effettivamente sostenuti. Il prezzo di cessione (assegnazione) può essere incrementato, limitatamente alle spese sostenute, ove siano stati eseguiti interventi compresi tra quelli indicati dagli articoli 69 e 70 della legge regionale 52/1991.

5. La documentazione delle spese sostenute deve essere relativa ad opere oggetto di specifica denuncia, autorizzazione o concessione che deve essere allegata all'atto di cessione dell'immobile.

6. Tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6/2003 e del CapoVI del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione

Art. 6

Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione annuo iniziale sarà determinato - avendo come riferimento il prezzo di cessione dell'alloggio così come precedentemente determinato a norma degli articoli 4 e 5 - in misura percentuale non superiore al Tasso Ufficiale di Sconto, aumentato di quattro punti percentuali.

2. Nel caso di intervento fruente di contributo pubblico, l'aumento di cui al comma precedente non potrà eccedere i tre punti percentuali.

Art. 7

Revisione del canone di locazione

1. Il canone di locazione può essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula della convenzione.

2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta al locatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8

Inizio dei lavori

1. Il Concessionario convenzionato si impegna a dare inizio ai lavori entro e non oltre n. . . . giorni (massimo 365 giorni) dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82 della legge regionale 52/1991.

Art. 9

Ultimazione dei lavori e certificato di abitabilità

1. Il termine ultimo di ultimazione dei lavori è fissato in n. . . giorni dalla stipula della presente convenzione (vedasi in proposito il 2° comma dell'articolo 85 della legge regionale 52/1991), salvo eventuale proroga da concedersi dal Comune su istanza del Concessionario convenzionato e sulla base di apposita relazione del Direttore dei Lavori, e motivata da cause di forza maggiore, avversità meteo-climatiche, scioperi del personale, esaurimento di aree di discarica o cave di inerti, ritrovamento di reperti di interesse archeologico (altre cause da specificare).

2. Ai fini del rilascio di abitabilità, l'operatore convenzionato darà comunicazione al Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta, dell'ultimazione dei lavori, e dal ricevimento di tale raccomandata decorreranno i termini di cui all'articolo 86 della legge regionale 52/1991.

Art. 10

Verifiche e controlli

1. Il Direttore dei Lavori nell'esercizio delle sue attribuzioni effettuerà la verifica di corrispondenza del programma costruttivo alle prescrizioni di cui alla presente convenzione e del progetto approvato e relazionerà al Comune ogni qual volta lo stesso richieda ed in ogni modo alla ultimazione delle seguenti fasi costruttive:

- a) alla finitura del rustico;
- b) a programma costruttivo ultimato.

2. A conclusione dei lavori del programma di edilizia convenzionata il Direttore dei lavori redigerà la dichiarazione di regolare esecuzione che verrà trasmessa al Sindaco.

3. Dovrà altresì essere trasmesso un apposito prospetto finale dal quale risulti per ogni alloggio la superficie complessiva (Sc) il prezzo (costo) unitario per mq., il prezzo (costo) complessivo dell'alloggio ed il nominativo dell'acquirente (assegnatario).

4. Il Comune, nell'esercizio dell'accertamento e del controllo sull'esatto adempimento della presente convenzione, può avvalersi anche dell'apporto collaborativo dell'ATER di, della Direzione provinciale dei lavori pubblici di e della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 11

Stipulazione del contratto di vendita o affitto

1. La stipulazione del contratto (definitivo) di compravendita è consentita dopo l'ultimazione dei lavori e l'ottenimento del certificato di abitabilità, ed a seguito del rilascio del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi degli acquirenti (assegnatari) da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), costituita presso l'ATER di

2. Le modalità ed i criteri di scelta degli acquirenti sono individuati agli articoli 12 e 13.

3. Nello schema di contratto di vendita saranno fissati i termini per la consegna degli alloggi agli acquirenti e le penali per ogni giorno di ritardo 1‰, (uno per mille) del prezzo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), del prezzo del singolo alloggio.

Art. 12

Modalità di scelta degli acquirenti

1. Nel caso di intervento assistito da finanziamento pubblico, fatta eccezione per le cooperative edilizie che hanno gli elenchi dei soci prenotatari e di riserva, ai fini della scelta degli acquirenti e dei locatari degli

alloggi l'Operatore deve pubblicare all'albo del Comune, dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo e per una durata non inferiore a trenta giorni, apposito avviso, il cui contenuto deve essere approvato dal Comune stesso.

Art. 13

Criteri per la scelta degli acquirenti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria tra i potenziali acquirenti degli alloggi le cui domande siano pervenute entro i termini di validità dell'avviso dovranno essere osservate, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, le priorità a favore dei soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003 nello stesso ordine ivi indicato.

Art. 14

Obblighi degli acquirenti

1. Gli acquirenti/assegnatari degli alloggi devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Negli atti di trasferimento (assegnazione) degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente (assegnatario) dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con norme in materia di edilizia residenziale pubblica vigenti al momento del trasferimento stesso.

3. Ulteriori vincoli convenzionali.

Art. 15

Decesso dell'acquirente

1. L'eventuale successione nell'immobile e le ipotesi di trasferimento delle agevolazioni sono regolate dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, vigente al momento in cui la fattispecie prevista si realizza.

Art. 16

Vigilanza sul rispetto degli obblighi degli acquirenti

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 6/2003, il mancato rispetto degli obblighi da parte degli acquirenti o degli inquilini degli alloggi verificato dal Comune viene segnalato all'Amministrazione regionale per l'emissione degli atti di competenza.

Art. 17

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di validità di anni (non inferiore a venti e non superiore a trenta - articolo 96, lettera d), legge regionale 52/1991) mentre gli obblighi derivanti dalla concessione di contributi per l'edilizia residenziale pubblica sono regolati dalla normativa regionale vigente in materia e dalle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione di contributo.

2. La presente convenzione sarà trascritta alla Conservatoria dei Registri immobiliari (iscritta sui libri Tavolari di) a cura e spese del Concessionario convenzionato.

3. Gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre al Concessionario convenzionato, anche i successori ed aventi causa nella proprietà degli alloggi costruiti ai sensi della legge regionale 52/1991, articoli 95 e 96, e della (specificare la legge di finanziamento del programma costruttivo).

4. L'operatore può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui all'articolo 93 della legge regionale 52/1991.

5. La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune, il quale, verificato che i lavori non siano iniziati, emette l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente. A versamento effettuato il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso presso i Pubblici Registri a spese del Concessionario.

6. Nel caso l'intervento sia assistito da contributo pubblico, il Comune ne dà notizia alla Regione.

Art. 18

Sanzioni

1. I patti che stabiliscono prezzi e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente i limiti stessi.

2. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

3. Ove il Comune accerti delle violazioni alla norme contrattuali relativamente al prezzo di cessione o al canone di locazione ovvero ad altre norme contrattuali non identificabili con le prescrizioni contenute nella concessione edilizia, il Concessionario convenzionato è tenuto al pagamento del contributo di cui all'articolo 93 della legge regionale 52/1991 con gli eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dai patti convenzionali.

Art. 19

Garanzie

1. Nell'ipotesi di esecuzione diretta, anche parziale, delle opere di urbanizzazione da parte del Concessionario convenzionato, lo stesso sarà tenuto a fornire, all'atto del rilascio della concessione congrua garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria corrispondente al costo convenzionalmente stabilito per le opere da realizzare. (Norma riferita ai casi di iniziative da realizzarsi con concessione edilizia diretta al di fuori di piani attuativi, quali piani di lottizzazione o piani particolareggiati di iniziativa privata, poiché in tal caso si farà riferimento alle garanzie prestate in occasione della concessione urbanistica).

Art. 20

Esenzioni fiscali

1. Alla presente Convenzione va applicato il trattamento tributario previsto dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nonché quella prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nonché ogni altra agevolazione fiscale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 21

Altri vincoli

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa richiamo alle norme contenute nella legge regionale 6/2003 e al regolamento per l'edilizia convenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione

Art. 22

Foro competente

1. In caso di controversie sull'applicazione della presente Convenzione sarà adito il Foro di
. (individuato sulla base della localizzazione dell'intervento costruttivo).

NOTE

- (1) Specificare la località, la via ed il numero civico dei locali ove si stipula la convenzione.
- (2) Specificare il titolo dell'Ufficiale rogante. Per esempio: notaio XY iscritto nel Collegio ecc. , oppure segretario comunale ecc., ecc.
- (3) Specificare il titolo in base al quale partecipa alla stipula. Per esempio: Sindaco, Assessore delegato, funzionario delegato e citare l'atto che costituisce il titolo.
- (4) Specificare. Per esempio: Amministratore della Impresa (citare iscrizione C.C.I.A. o titoli equipollenti), Presidente della Cooperativa Edilizia, Presidente dell'A.T.E.R..
- (5) Si rammenta che trattandosi di uno «schema» di convenzione anche questi aspetti devono essere adattati alle singole realtà e necessità delle Amministrazioni comunali.
- (6) Da specificare in conformità al disposto legislativo dal quale derivano i benefici contributivi.
- (7) Da specificare: Cooperativa edilizia, Impresa, A.T.E.R.
- (8) Specificare: Nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero.
- (9) La determinazione e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è regolata dal Capo V della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. Si rammenta in particolare la possibilità di rateizzare la corresponsione degli oneri (ibidem, articolo 82, 3° c.), ovvero di provvedere da parte del Concessionario convenzionato a realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione medesima (cfr. articoli 90 e 91 della legge regionale 52/1991). In tale ultimo caso la convenzione ex articolo 96, potrà contenere anche le modalità e le garanzie prestate dal Concessionario facendo riferimento ai progetti delle opere.
Resta inteso che nel caso di interventi realizzati in attuazioni di strumenti di pianificazione di livello subordinato (piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, piano di recupero, lottizzazioni convenzionate ove ancora efficaci), la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione delle aree saranno regolate da apposite, separate, convenzioni preliminari al rilascio della concessione edilizia.
- (10) I termini rispettivamente di «costo» (al posto di prezzo) ed «assegnazione» (al posto di cessione) si riferiscono nel caso il soggetto concessionario sia una cooperativa edilizia. In tale ultimo caso è evidente che il prezzo dovrà corrispondere al costo che d'altra parte deve poter essere determinato e determinabile in fase progettuale del pari a quanto previsto per gli altri Operatori, siano Imprese, A.T.E.R.
Nel caso di cooperativa edilizia, il prezzo/costo definitivo sarà quello determinato a consuntivo dell'opera: in tal caso saranno gli Organi di amministrazione della cooperativa a vigilare e verificare il miglior risultato dell'iniziativa.
- (11) La soluzione contenuta nella Convenzione tipo è un modo semplice e di facile controllo da parte degli utenti finali dagli alloggi. Resta inteso che, fermo restando l'obbligo per il Concessionario convenzionato di regolamentare, assieme al Comune, il «quantum» debba costituire il beneficio per l'utente finale, può tuttavia proporre soluzioni diverse relate al cronoprogramma dei lavori ed allo schema di finanziamento ed al conseguente piano finanziario da rapportarsi anche all'effettiva evenienza dell'introito della anticipazione ed ai tempi dell'introito della stessa, elementi questi non sempre predeterminabili certamente in fase di predisposizione della convenzione.

Allegato «A1»

Le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli alloggi dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti:

1. Nuove costruzioni

1.1. Altezza virtuale (detta K) non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio, e la somma delle superfici utili degli alloggi.

I valori di cui fare riferimento (metri cubi, altezza, superfici) riguarderanno esclusivamente le quote di edificio destinate alla residenza ed alle pertinenze funzionali (box, stenditoi, ecc.) escludendo, quindi le parti di edificio con destinazioni diverse dalla residenza. (per esempio piani tassa destinati al commercio).

Nel caso il programma convenzionato riguardi più edifici, la verifica va effettuata sull'intero organismo abitativo e sulla sommatoria dei dati.

1.2. Altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali diverse altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, o da altre normative tecniche, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

1.3. La superficie utile abitativa (Su) degli alloggi, non può superare i metri quadrati 95; quando il nucleo familiare prenotatario dell'alloggio è composto da più di cinque membri è consentito l'aumento di 10 mq. di superficie (Su) per ogni componente oltre i cinque.

1.4. La superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo.

1.5. La superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.

1.6. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva (Sc) valgono le seguenti definizioni:

- a) *superficie utile abitabile* (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali, pilastri e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, e di eventuali scale interne dell'alloggio, di logge e balconi;
- b) *superficie non residenziale* (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali scale interne dell'alloggio, logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; Le superfici di pertinenza dell'organismo abitativo si misurano nella loro proiezione orizzontale e si calcolano una sola volta;
- c) *superficie parcheggi* (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
- d) *superficie complessiva* - si intende la somma della Su (Superficie utile abitabile) e del 60% della Snr (Superficie non residenziale) e Sp (Superficie parcheggi) secondo la seguente formula:

$$Sc = Su + (Snr + Sp) \times 0,6$$

2. Recupero del patrimonio abitativo esistente.

Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1.6..

Gli edifici non sono soggetti ai requisiti di cui ai precedenti punti da 1.1. a 1.5.

Le caratteristiche costruttive degli alloggi dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti.

3. Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente

3.1. Non dovranno avere caratteristiche di lusso così come determinato con il decreto ministeriale 2 agosto 1969 in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

3.2. Nella progettazione delle opere edilizie e degli impianti ci si porrà l'obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed il miglioramento della qualità del prodotto edilizio nonché il risparmio energetico.

3.3. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 3.2. il progetto edilizio sarà corredato da una apposita «relazione tecnica» ove, per ciascuno dei seguenti elementi costruttivi il, o i, progettisti indicheranno le soluzioni tecniche adottate che saranno verificate rispetto alla normativa vigente dagli Uffici tecnici comunali, ovvero - qualora ciò non fosse possibile - asseverate dai progettisti, (nel caso di intervento convenzionato non assistito da contributo pubblico), dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici (nel caso di intervento convenzionato assistito da contributo pubblico).

3.3.1. Fondazioni.

Si effettueranno verifiche geotecniche sulla base delle caratteristiche geomorfologiche delle terre appositamente indagate. Verrà illustrato il metodo di fondazione prescelto e principali parametri di calcolo.

Particolare attenzione sarà osservata nel caso di terreni con presenze di acque sotterranee.

3.3.2 Strutture portanti.

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, loro caratteristiche, vincoli e quant'altro concorra a verificare la sicurezza dell'edificio o di parte di esso alle azioni statiche e dinamiche e di resistere alle azioni dei carichi e sovraccarichi di esercizio, dei carichi dovuti a sollecitazioni sismiche e all'azione del vento (quando questo dà luogo a fenomeni dinamici di cui occorre tenere debito conto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti) con il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza sui materiali, senza il manifestarsi di rotture e/o deformazioni tali da compromettere il normale uso dell'edificio o l'incolumità delle persone.

3.3.3. Tamponamenti esterni e coperture.

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, le verifiche rispetto alla rispondenza alle norme in materia di risparmio energetico.

In particolare verrà riferito di eventuali forme assicurative sull'impermeabilità delle coperture (tetti piani) dell'edificio, sulla durabilità e sulla manutenzione dei componenti.

3.3.4. Partizioni interne (pareti).

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, le verifiche rispetto alla arredabilità dei locali anche a mezzo di suppellettili pensili.

3.3.5. Isolazioni termiche ed acustiche.

Verranno illustrati le tecnologie ed i materiali adottati per consentire, oltre che il contenimento del consumo energetico derivante da disposizioni di legge, anche il raggiungimento di un buon livello di benessere termico e di protezione contro il rumore. In particolare per questo secondo aspetto (protezione dal rumore), la relazione darà atto dagli accorgimenti costruttivi adottati per limitare la pressione e la riverberazione sonora tra vani dello stesso alloggio, tra alloggi diversi e tra alloggi e l'esterno con particolare riferimento alle superfici orizzontali e verticali.

Particolare cura sarà assicurata per eliminare i rischi di condensazione interstiziale e per assicurare, anche con mezzi meccanici, una buona ventilazione dei locali.

3.3.6. Impianti.

Acque piovane, reflue, idrica, sanitari, gas, elettricità, riscaldamento, telefono, televisione, (eventuali altri come ascensore, ventilazione meccanica, parafulmini, diffusione sonora, condizionamento, ecc.).

Per ognuno degli impianti la relazione fornirà i dati caratteristici essenziali atti ad individuare le prestazioni ovvero la dotazione (per esempio: caratteristiche dell'illuminazione artificiale in termini prestazionali ovvero indicazione del numero dei punti luce e delle manovre di accensione e spegnimento).

3.3.7. Serramenti esterni.

La relazione nel dare conto delle caratteristiche costruttive, dei materiali usati, delle manovre previste, darà conto del modo della posa in opera dei serramenti, della loro durabilità e dei coefficienti di trasmittanza e di conducibilità termica.

3.3.7. Serramenti interni.

La relazione riferirà delle caratteristiche, dei materiali usati, della dotazione di eventuali accorgimenti o manovre speciali, del tipo di apparato di chiusura, dei vetri.

3.3.8. Pavimenti, rivestimenti, pitture.

La relazione riferirà dei materiali e delle tecnologie di posa adottate in riferimento ai singoli vani dell'alloggio e dell'edificio.

3.3.9. Sistemazioni esterne

La relazione esplicherà i materiali, le tecniche di posa, la dotazione degli arredi e delle sistemazioni esterne, compresi gli eventuali spazi da destinare a parcheggio.

Allegato «B1»

Criteria e parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, atti a determinare i prezzi di cessione degli alloggi.

Nella determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi i Comuni si uniformeranno ai seguenti criteri ed ai parametri contenuti nelle tabelle di seguito riportate:

1) Costo di costruzione

Il costo di costruzione, rapportato conclusivamente al costo unitario per metro quadrato di superficie complessiva (SC), deriva dagli elaborati tecnici - che pertanto devono essere il più possibile completi ed esaustivi tanto da far individuare con esattezza ogni previsione progettuale anche di dettaglio - e di stima del costo, quali i computi metrici e relativi preventivi di spesa.

Trattandosi del principale addendo del prezzo/costo dell'alloggio, gli elaborati di computo metrico e del preventivo di spesa, che potranno essere anche costituiti da un unico documento, costituiscono l'elemento essenziale per una conoscenza del prodotto in fase progettuale ed un controllo di più facile verifica dell'alloggio costruito.

La congruità dei costi di preventivo dovrà tener conto delle situazioni oggettive del singolo intervento costruttivo in relazione ai vari fattori di costo quali, ad esempio, le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni, la maggiore o minore difficoltà di organizzazione del cantiere, le caratteristiche obiettive delle tecnologie e dei materiali usati nella costruzione, i costi differenziati per l'eventuale occupazione di aree pubbliche, i costi differenziati per lo smaltimento o deposito di materiali derivanti da scavi e/o demolizioni, i costi differenziati derivanti da obiettive situazioni climatiche che richiedano organizzazione di cantiere e tipologie costruttive peculiari, ecc.

Nella determinazione dei costi unitari si terrà conto anche di quelli che normalmente vengono denominati come spese generali ed utile di impresa, intendendosi nel primo caso (spese generali) quella quota di spesa di funzionamento e gestione dell'impresa (intesa come impresa costruttrice che, secondo le ipotesi di scuola, potrebbe essere, nei casi in cui il concessionario beneficiario non sia un'impresa edile, realmente un soggetto diverso come il caso di cooperative edilizie) quali ad esempio l'attività amministrativa, oneri fissi (iscrizione, tasse d'iscrizione), organizzazione generale.

Nel secondo caso (utile di impresa) si tratta dell'utile di impresa industriale, ossia il corrispettivo per l'attività - in parte aleatoria - dell'imprenditore che organizza la componente lavoro e quella capitale per addiungere al raggiungimento del risultato.

Quale criterio ed utile riferimento parametrico nella determinazione della quota di spese generali e di utile d'impresa si rammenta che nel caso di opere pubbliche si consente rispettivamente il 15 ed il 10 per cento. Si ritiene quindi che in ogni caso non dovrebbero essere superate tali misure, posto che gli oneri burocratico-amministrativi e gestionali per la realizzazione di un'opera privata sono di gran lunga inferiori a quelli dell'opera pubblica e che normalmente il «privato» nella cernita del costruttore spunta prezzi ed utili di impresa inferiori.

Si ritiene anche che, nel caso d'intervento convenzionato sia posto in essere direttamente da un'impresa costruttrice, la quota di spese generali potrebbe essere ridotta perchè parzialmente sovrapposta alle spese generali di cui al successivo punto 1. lettera a) dell'allegato C 1).

Si ritiene infine che, per trasparenza nella determinazione del costo, le quote percentuali debbano essere specificate esplicitamente affinchè possano essere obiettivamente valutate anche se poi, per facilità di elaborazione possono essere ricomprese nei singoli prezzi unitari.»

2) Incidenza del costo delle aree.**2a) Criteri:**

I criteri assunti tengono in conto, per quanto possibile, delle situazioni di mercato che regolano i prezzi delle aree e che risentono da una molteplicità di fattori variabili nei luoghi e nel tempo, anche breve.

Si ritiene tuttavia che i criteri cui potersi ispirare nella successiva fissazione dei parametri, possa riferirsi sostanzialmente a tre fattori:

Dimensione demografica del Comune e caratteristiche orografiche, ritenendo che induttivamente nei grossi centri le (sempre più ridotte) aree a suscettività edificatoria abbiano un prezzo maggiore dei centri minori. A ciò devono aggiungersi i Comuni ove la situazione alloggiativa rappresenta un forte deficit tanto da essere stati classificati dal CIPE come Comuni ad alta tensione abitativa. A tali Comuni devono aggiungersi quelli classificati stando l'ISTAT «di montagna interna» ove le poche aree pianeggianti e/o geologicamente costruibili raggiungono prezzi elevati.

Densità della suscettività edificatoria, risultando che - di norma - le aree ad alta, o comunque maggiore densità fondiaria determinata dal rapporto superficie fondiaria disponibile/volume edificabile, costituisce elemento valutato positivamente.

Valutazione della posizione, ritenendo che le aree centrali, urbanizzate e ben dotate di servizi pubblici e generali, siano di maggior pregio rispetto alle aree periferiche e ritenendo perciò di poter riferire tali situazioni all'azzonamento derivante dallo strumento urbanistico comunale secondo le classificazioni del Piano Urbanistico generale Regionale vigente.

2b) Parametri¹

	Situaz.	%	Situaz.	%	Situaz.	%
Classi di comuni	1	25	2	10	-	-
If (indice densità fondiaria)	1	12	2	8	3	6
Zone omogenee	A	13	B	8	C	4

Legenda:

Classi di comuni: classe 1 - comuni capoluogo di provincia, Comuni ad alta tensione abitativa, Comuni con popolazione residente all'ultimo censimento superiore ai 10.000 abitanti e Comuni definiti di «montagna interna» secondo la classifica ISTAT.

Classe 2 - gli altri Comuni.

Indice di densità fondiaria progettuale:

- 1 - Densità > 3 mc/mq.
- 2 - Densità >1 <3 mc/mq.
- 3 - Densità <1 mc/mq.

Zone omogenee:

- 1 - Zona omogenea A - centro storico
- 2 - Zona omogenea B - di completamento
- 3 - Zona omogenea C - di espansione

La somma delle varie percentuali non potrà superare il limite del 50%.

(1) Tabella integralmente modificata con D.P.G.R. 152/1998.

Allegato «C1»

Criteria e parametri per la determinazione della spesa generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento.

L'elencazione degli addendi che costituiscono le cosiddette spese generali devono ritenersi indicative e non esaustive delle singole voci che sommate al costo di costruzione ed al costo delle aree, vanno a definire il prezzo di cessione degli alloggi.

Si indicano, di seguito, i criteri ed i parametri da osservare nella determinazione delle quote di spesa.

1. *Spese generali*: devono intendersi quelle spese che, non potendosi riferire direttamente al costo di costruzione perché non strettamente legate al «cantiere» ed alla sua organizzazione né all'onere della Ditta costruttrice, costituiscono un costo aggiuntivo derivante dalla commercializzazione del bene prodotto (alloggio), nonché da tutte quelle attività poste in essere dal rapporto convenzionale e che sono più onerose se il programma è assistito da contributo.

A titolo esemplificativo si ritiene di elencare le principali voci di spesa:

- a) contatti con le pubbliche Amministrazioni per la definizione della Convenzione e dei diversi contenuti da dare al progetto, che ha definizione maggiore rispetto ai progetti edilizi non convenzionati. In caso di edilizia fruente di contributo pubblico si deve tener in conto delle spese conseguenti alla predisposizione della documentazione nonché della verifica dei requisiti degli assegnatari/soci degli alloggi da parte della Commissione istituita presso le ATER.
- b) Spese di commercializzazione degli alloggi, comprendenti avvisi a pagamento pubblicati sui quotidiani e riviste ovvero altre forme di pubblicità, ovvero, ancora, affidamento della commercializzazione a soggetti specializzati (agenzie immobiliari).
- c) Spese non imputabili direttamente al Costo di costruzione perché costituiscono normalmente oneri che non rientrano nell'appalto e, per analogia, nel corrispettivo riconosciuto all'impresa costruttrice.

Si elencano di seguito le principali voci di spesa riferibili a tali fattispecie:

- oneri fidejussori;
- spese allaccio ai pubblici servizi;
- accatastamento;
- abitabilità;
- concessioni governative;
- frazionamento immobiliare.

Nel complesso tali spese «generali» saranno assunte nella determinazione del prezzo in forma percentuale forfettizzata risultando difficile valutare l'incidenza di tali oneri in relazione a situazioni diverse tra loro (entità dell'intervento, situazione di mercato contingente, esperienza dell'operatore).

Si ammette una percentuale sul costo di costruzione non superiore al 10%.

2. *Spese di progettazione*: devono intendersi tutte le spese attinenti alla progettazione ed alla realizzazione del programma costruttivo.

Possono rientrare in tale categoria di spese i seguenti addendi:

- a) rilievo topografico o architettonico delle aree o degli immobili;
- b) spese per le terebrazioni del sito ovvero altre prove (penetrometriche e/o geotecniche in genere) atte a conoscere le caratteristiche delle aree, comprese eventuali ricerche archeologiche;
- c) relazione geologica e/o geotecnica preliminare alla progettazione delle fondazioni;

- d) progettazione dell'organismo abitativo secondo i vari livelli di approfondimento (progetto preliminare o di massima, progetto definitivo o architettonico, progetto esecutivo completo di calcoli delle strutture, degli impianti tecnologici, ecc.);
- e) direzione dei lavori (da non confondersi con la direzione del cantiere che è onere ricompreso nel costo di costruzione);
- f) collaudo dei lavori o forma equipollente, comprendente anche il collaudo delle strutture ove necessario e le eventuali certificazioni richieste dal Comune secondo la Convenzione.

L'entità di tali spese è da porre in rapporto alle diverse caratteristiche del programma costruttivo (è evidente, per esempio, che un intervento in un sito ove si presume la possibile sussistenza di reperti archeologici comporta un onere affatto particolare e di varia grandezza che non è possibile predeterminare, e ciò a prescindere dagli eventuali oneri costruttivi aggiuntivi che vanno a far parte del costo di costruzione; è del pari evidente che le percentuali previste dalle tariffe professionali per i progetti o la direzione dei lavori tengano in conto dell'entità della spesa prevista per la realizzazione delle opere). Il criterio più ovvio cui potersi riferire sarebbe quello di prospettare le spese suffragate da fatture e/o riscontri di conformità alle tariffe professionali che regolano le singole prestazioni. Se tale criterio può essere abbastanza facilmente assunto a consuntivo, risulta difficilmente applicabile in sede di determinazione preventiva del prezzo.

Si ammette quindi una misura percentuale massima ed una minima di determinazione della spesa sulla base del costo di costruzione.

Per interventi fino a 6 alloggi: max 20% min 10%

Per interventi oltre a 6 alloggi: max 18% min 9%

Percentuali diverse e maggiori dovranno essere opportunamente giudicate e documentate.

3. *Oneri di preammortamento e finanziamento*

Tali oneri seppur definiti in maniera diversa si riferiscono sostanzialmente alla stessa fattispecie: ossia gli oneri di carattere finanziario cui deve far fronte l'Operatore concessionario convenzionato posto che è facilmente ipotizzabile che debba ricorrere al sistema creditizio per soddisfare le spese di acquisizione dell'area, delle spese generali e del costo di costruzione, man mano che le stesse maturano. È pacifico che l'onere debba essere riconosciuto anche nel caso l'operatore convenzionato ricorra all'autofinanziamento perché comunque occorre che il capitale sia remunerato.

Il criterio da assumere nella quantificazione degli oneri è quello di riferirsi ad un crono-programma dei lavori rapportato all'avanzamento della spesa, ai possibili apporti di finanziamento o prefinanziamento derivanti dai futuri assegnatari, acquirenti degli alloggi

4. *Oneri fiscali.*

Vanno riconosciuti nella misura di legge (I.V.A., tasse di registro, ecc.).

ALLEGATO A
(Riferito all'articolo 17)

DOMANDA DI CONTRIBUTO
(Articolo 17 del regolamento)

Fac-simile della domanda per l'ottenimento di un contributo per l'attuazione di un programma di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

N.B. La domanda va presentata in carta da bollo da 10.33 ovvero vanno indicate le motivazioni dell'esenzione.

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici
Via Giulia 75/1 34126 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a (1) _____ residente a _____
in via _____ cod. fisc. _____
in qualità di (2) _____ della (3) _____

C H I E D E

la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 così come determinato all'articolo 8 del relativo regolamento per la realizzazione di un programma di (4) _____ di n. _____ alloggi - in Comune di _____ prov. _____ - da (5) _____, per l'importo complessivo ammissibile a finanziamento di € _____.

ALLEGATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO (6):

- a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- b) Indicazione relativa agli alloggi;
- c) Elenco soci prenotatari e di riserva;
- d) Relazione indicante le particolari condizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10.

Distinti saluti

Data _____ Firma _____

- (1) Cognome e Nome.
- (2) Specificare a che titolo si presenta la domanda.
- (3) Specificare la ditta, denominazione o ragione sociale dell'Operatore.
- (4) Nuova costruzione, recupero o acquisto.
- (5) Vendere, assegnare in proprietà o locare.
- (6) Barrare quelli trasmessi.

ALLEGATO B

(Con riferimento all'articolo 20)

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**E DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

(Articolo 20 del regolamento)

La Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici ha **REGISTRATO** nel sistema informativo regionale la domanda presentata dal/dalla/ dai Sig./sig.ra/sig.ri _____ in qualità di _____ dell'Impresa, Cooperativa edilizia, Ater

il _____ alle ore _____ e minuti _____ con il numero _____ (1)

ed ha **PROVVEDUTO A PRENOTARE** l'importo di complessivi € _____ pari alla prima rata di contributo

Comunica che il **RESPONSABILE** del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 è il Direttore pro tempore del Servizio per l'Edilizia Residenziale di questa Direzione sita a Trieste, via Giulia n. 75/1, tel. 040-3774516

AVVERTE

- che, al fine della concessione del contributo, la documentazione elencata all'articolo 25 del regolamento approvato con DPR n., n. .../Pres dovrà essere trasmessa alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di _____ entro il termine stabilito dalla Direzione stessa ai sensi dell'articolo 24 del regolamento citato e che è consentito presentare la documentazione a mani o inviare un plico raccomandato AR. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine;
- che in caso di mancato rispetto dei termini perentori o di presentazione di documentazione incompleta, la domanda verrà archiviata.

.....
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 N. 7:

Responsabile del procedimento: _____

Responsabile dell'istruttoria: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

(1) Numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda

ALLEGATO C
(Riferito all'articolo 21)

**RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ED INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA**

(Articolo 21 del regolamento)

La Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici ha **REGISTRATO** nel sistema informativo regionale la domanda presentata dal/dalla/ dai Sig./sig.ra/sig.ri _____ in qualità di _____ dell'Impresa, Cooperativa edilizia, Ater _____ il _____ alle ore _____ e minuti _____ con il numero _____ (1)

ed ha inserito la medesima nella **LISTA D'ATTESA** con il numero _____ per attuale indisponibilità dei fondi richiesti.

Comunica che il **RESPONSABILE** del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 è il Direttore pro tempore del Servizio per l'Edilizia Residenziale di questa Direzione sita a Trieste, via Giulia n. 75/1, tel. 040-3774516

AVVERTE

- che qualora si rendessero disponibili nuovi fondi entro il termine del _____ (2), la prenotazione della rata annuale del contributo richiesto avverrà automaticamente e questa Direzione centrale provvederà a darne tempestiva comunicazione al/ai richiedente/i mediante raccomandata AR indirizzata al domicilio eletto nella domanda di contributo;
- che qualora non si rendessero disponibili nuovi fondi entro il termine sopra indicato, la domanda di contributo sarà archiviata con ogni conseguente effetto.

..... ,
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 N. 7:

Responsabile del procedimento: _____

Responsabile dell'istruttoria: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

- (1) Numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda
- (2) Il termine è di 270 giorni a decorrere dalla data di registrazione della domanda e conseguente inserimento di quest'ultima nella lista d'attesa da parte del sistema informativo. Si rammenta che nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato domanda. La semplice presentazione della domanda e suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento dell'agevolazione, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

ALLEGATO D
(Riferito all'articolo 21)

AVVISO DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO
(per domande inserite nella lista d'attesa)
(Articolo 21 del regolamento)

La Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici

COMUNICA

che ha **PROVVEDUTO A PRENOTARE** nel sistema informativo regionale in data _____ l'importo di € _____ pari alla prima rata di contributo richiesto con la domanda numero _____ (1)

AVVERTE

- che, al fine della concessione del contributo, la documentazione elencata all'articolo 25 del Regolamento approvato con DPR. , n. .../Pres dovrà essere trasmessa alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di _____ entro il termine stabilito dalla Direzione stessa ai sensi dell'articolo 24 del regolamento citato e che è consentito presentare la documentazione a mani o mediante plico raccomandato AR. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'Ufficio sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine;
- che in caso di mancato rispetto dei termini perentori di presentazione ovvero in caso di produzione di documentazione incompleta, la domanda verrà archiviata.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 N. 7:

Responsabile del procedimento: _____

Responsabile dell'istruttoria: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

(1) Indicare il numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda

ALLEGATO E
(Riferito all'articolo 27)

AVVIO DELL'ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA

(Articolo 27 del regolamento)

La Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di _____

VISTA domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
_____ in qualità di _____
dell'Impresa, della Cooperativa edilizia, dell'Ater _____
in data _____ ;

ACCERTATO che _____

COMUNICA L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE

della domanda di contributo sopra indicata numero _____ presentata
dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in qualità di
_____ dell'Impresa, della Cooperativa edilizia, dell'Ater
_____ per
_____.

ASSEGNA

al/agli interessato/i il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione per la produzione a questa Direzione di controdeduzioni da presentarsi a mani ovvero a mezzo di plico raccomandato AR. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 N. 7:

Responsabile del procedimento: _____

Responsabile dell'istruttoria: _____

IL DIRETTORE

.....

ALLEGATO F

(Riferito all'articolo 27)

ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA

(Articolo 27 del regolamento)

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR. g. n. _____ /Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
 _____ in qualità di
 _____ dell'Impresa/Cooperativa/ATER
 _____ in data _____ ;

VISTA la propria precedente nota n. _____ di data _____ con la
 quale :

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni presentati dal richiedente in data

RITENUTO di dover procedere all'archiviazione della domanda per la seguente motivazione

ARCHIVIA

la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
 _____ in qualità di _____ dell'Impresa/Cooperativa/ATER
 _____ in data _____
 per le motivazioni sopra indicate.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:

Responsabile del procedimento: _____

Responsabile dell'istruttoria: _____

IL DIRETTORE

.....

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

ALLEGATO G
(Riferito agli articoli 43 e 44)

BOLLO € 10,33

DOMANDA DI SUBENTRO NEL CONTRIBUTO
(Articoli 43 e 44 del regolamento)

**Alla Direzione Provinciale
Dei Lavori Pubblici di**

___ sottoscritt ___ :

1° subentrante: (nome) _____ (cognome) _____

cod. fiscale _____

2° subentrante: (nome) _____ (cognome) _____

cod. fiscale _____

in relazione al disposto dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e degli articoli 43 e 44 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione n. di data..... nella sua/loro qualità di _____ (nota 1)

CHIEDE / CHIEDONO

di poter subentrare nella titolarità del contributo in fase di erogazione alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____

ALLEGA / ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
3. atto di successione dal quale risulti l'asse ereditario, l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo (Nota 2);
4. eventuale atto di rinuncia del coerede che non intenda subentrare nella titolarità della domanda di contributo (Nota 2);
5. copia autentica del contratto di compravendita della quota di proprietà dell'alloggio al fine dell'ottenimento della piena proprietà (Nota 3)

Il contributo va accreditato sul c/c bancario o postale n. _____ CODICE PAESE
_____ CIN EUR _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____

RENDE / RENDONO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Nota 4)

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'art. 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO**A) - 1° SUBENTRANTE:**

di essere nat ___ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____, con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____ alla data del _____ (Nota 5)

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- che il/la/i sig./sig.ra/sig.ri _____ è/sono deceduto/a/i in data _____ a _____ (Nota 5)
- di essere/essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 26.02.2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

- 2° SUBENTRANTE:

di essere nat ___ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____, con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____ alla data del _____ (Nota 5)

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- di essere/essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 26.02.2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

B) che il/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come definito dall'art. 13 del citato Regolamento, è/sono composto/i, oltre che dal/i sottoscritto/i dichiarante/i, da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO INTERCORRENTE COL DICHIARANTE
					coniuge non legalmente separato o convivente more-uxorio
					figlio
					persona a carico
					persona a carico
					anziano a carico
					anziano a carico

C) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come sopra definito/i, è/sono titolare/i, ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n. 109, di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro _____ e di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a euro _____ (nota 6);

D) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i (barrare le relative caselle contrassegnando e completando la parte che interessa):

- non è/sono proprietario/i o nudo/i proprietario/i di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (nota 7);
- era/erano proprietario/i dell'alloggio _____ (indirizzo, Comune, partita catastale), dichiarato inabitabile dal Sindaco del Comune di _____ ovvero non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo, o altra persona con lui convivente, sia disabile, dichiarato con atto n. _____ dd. _____ (nota 8);
- è/sono proprietario/i di un alloggio in Comune di _____, via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____ per il quale sono state attivate le procedure espropriative il _____ ai sensi del D.P.R. n. 327 dd. 8.6.2001 (nota 7);
- di non essere beneficiario/i di altro contributo di edilizia residenziale pubblica.

Con la presente domanda di subentro nel contributo il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di rinunciare alla domanda presentata in data _____ con la quale è stato richiesto il contributo regionale per _____ nel comune di _____ ovvero è stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'Ater di _____.

Il/i sottoscritti dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in Comune di _____ Prov. _____ via _____ CAP _____ e si impegna/impegnano a comunicare tempestivamente ogni sua successiva variazione.

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per l'erogazione dei contributi ex art. 5 della L.R. 6/2003 e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____

IL 1° SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

NOTE

- (1) Indicare la propria qualità tra: coniuge legalmente separato o divorziato, convivente more uxorio, erede.
- (2) Documentazione da presentare solo in caso di subentro per decesso.
- (3) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, convivente more uxorio, ovvero in caso di subentro per decesso da parte dell'erede qualora diverso da coniuge o figli.
- (4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante qualora non già cobeneficiario.
- (5) Da compilare in caso di subentro per decesso.
- (6) Il valore dell'ISEE non deve essere inferiore a 7.500,00 euro e non deve superare 25.000,00 euro. Il valore dell'ISE del nucleo familiare non deve essere superiore a 50.774,94 euro.
In caso di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di 25.000,00 euro.
- (7) Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente il nucleo familiare sia disabile
Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde dal presente divieto purchè le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda di attribuzione dell'alloggio e non siano proprietari né nudi proprietari di altra ulteriore abitazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0122/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti, volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi per i locatari meno abbienti;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata la presentazione del regolamento concernente gli interventi a sostegno delle locazioni alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. 11/1311-04;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 5 marzo 2004;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo agli interventi a sostegno delle locazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni, previste dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2

(Interventi)

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, nonché per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003.

Art. 3

(Determinazione dei contributi spettanti)

1. Per la determinazione dei contributi relativi all'articolo 11 della legge 431/1998 i Comuni sono tenuti a stabilire l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 10.716,68 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a 15.803,58 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno;
- c) l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l'importo di 29.954,50 euro;

d) ai fini del presente regolamento viene applicata una maggiorazione pari allo 0,2 dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) per i nuclei familiari composti da un solo componente.

2. Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, indicate dal Comune nel bando, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c), può essere innalzato fino ad un massimo del 10%.

4. Qualora i Comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.

5. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), i Comuni indicati dall'articolo 6 della legge 431/1998 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i Comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.

7. Il contributo da assegnare, ai sensi dell'articolo 6 secondo periodo della legge regionale 6/2003, ai proprietari di alloggi che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), è determinato, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8, comma 4, nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 3.100,00 euro.

Art. 4

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, si considerano quali:

- a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

- h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 5

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- a) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
- b) essere residente in uno dei Comuni della Regione;
- c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;
- d) non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.

3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 3, comma 7, il locatore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1 lettere a) e b) qualora si tratti di soggetti privati:

- a) essere proprietario dell'immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
- b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e all'articolo 6 della legge regionale 6/2003.

2. I Comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) le graduatorie delle domande presentate rispettivamente per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003 redatte ai sensi dell'articolo 3;
- b) i dati che vengono richiesti dalla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario;

- c) la quantificazione del fabbisogno richiesto per soddisfare le domande di contributo, relative ai diversi canali contributivi;
- d) l'eventuale deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998.

3. Non è ammissibile a contributo la domanda del Comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.

Art. 7

(Determinazione delle risorse)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 6, si provvede alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio per l'anno di competenza.

Art. 8

(Ripartizione delle risorse ai Comuni)

1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 vengono assegnate ai Comuni richiedenti nella percentuale dell'80% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 7, sulla base del fabbisogno relativo alla legge 431/1998 da questi accertato nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente:

$$\begin{array}{rcccl} 80\% \text{ delle risorse} & & \text{Sommatoreia del} & & \text{Fabbisogno} \\ \text{relative alla legge} & : & \text{fabbisogno totale} & = & \text{richiesto per la} \\ 431/1998 & & \text{della legge 431/1998} & & \text{legge 431/1998 dal} \\ & & \text{richiesto dai Comuni} & & \text{singolo Comune} \end{array}$$

2. Un'ulteriore quota del 15% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 7, viene inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente tra quei Comuni che hanno aggiunto proprie risorse:

$$\begin{array}{rcccl} 15\% \text{ delle risorse} & & \text{Sommatoreia dei} & & \text{Quota aggiunta dal} \\ \text{relative alla legge} & : & \text{conferimenti dei} & = & \text{singolo Comune per} \\ 431/1998 & & \text{Comuni per la legge} & & \text{la legge 431/1998} \\ & & 431/1998 & & \end{array}$$

3. La residua quota del 5% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 7, viene suddivisa tra i Comuni in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo desunta d'ufficio dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

4. Le risorse complessive regionali destinate ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003 e dell'articolo 7 vengono assegnate ai Comuni in proporzione al fabbisogno totale richiesto ed accertato nei bandi pubblici.

Art. 9

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte dalla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10

(Rendicontazione della spesa)

1. I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati.

Art. 11

(Osservatorio sulla condizione abitativa)

1. I Comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla Regione i dati contenuti nelle schede informative predisposte per i canali contributivi relativi agli affitti e le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione abitativa esistente nel territorio, nei modi e nelle forme indicati dalla Regione stessa.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 13

(Strutture competenti ai fini del procedimento)

1. Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000 gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per l'edilizia residenziale.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Relativamente all'anno 2004, le domande dei Comuni, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, devono essere presentate alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La deliberazione di cui all'articolo 7 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio, viene adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 1.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0123/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003 concernente il Comitato regionale per la politica della casa. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» prevede l'istituzione del Comitato regionale per la politica della casa quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica;

ATTESO che il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6/2003, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento del Comitato regionale per la politica della casa alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. 11/2409-03;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003 concernente il Comitato regionale per la politica della casa»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 493 di data 5 marzo 2004;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo al Comitato regionale per la politica della casa;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003 concernente il Comitato regionale per la politica della casa», nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003, concernente il Comitato regionale per la politica della casa.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina il funzionamento del Comitato regionale per la politica della casa, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

(Costituzione e composizione)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici, ed è composto, secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2003, da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle ATER o loro delegati;
- c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

2. Per la nomina e il rinnovo dei componenti si applica il Titolo II della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

(Durata)

1. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale.

Art. 4

(Segretario)

1. Funge da Segretario del Comitato un dipendente della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici di categoria non inferiore alla C.

2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato, cura la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni e l'invio delle convocazioni e degli eventuali inviti a soggetti esterni.

Art. 5

(Riunioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti che ne faccia richiesta al Presidente.

2. L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata che deve indicare la data l'ora, la sede e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.

3. In caso di urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Comitato anche mediante l'invio di fax o di posta elettronica.

4. Il Comitato si riunisce presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7

(Partecipazioni esterne)

1. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni, per specifici argomenti, soggetti esterni al Comitato, la cui audizione sia necessaria o opportuna per i lavori del Comitato.

2. I soggetti esterni, invitati alle riunioni del Comitato, non hanno diritto di voto.

Art. 8

(Sostituzioni)

1. Decadono dalla carica i componenti del Comitato che siano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive. Il Presidente dà comunicazione scritta dell'avvenuta decadenza al Presidente della Regione per la sostituzione.

Art. 9

(Verbale)

1. Il verbale attesta la circostanza di tempo e di luogo della riunione, la presenza dei componenti, gli eventuali inviti, indica l'oggetto di ciascun argomento trattato, ritirato o rinviato, la sintesi della discussione, l'esito della votazione e il parere conclusivo.

2. Il verbale attesta altresì l'approvazione di verbali di riunioni precedenti, comunicazioni non comportanti specifici pronunciamenti da parte del Comitato, nonché eventuali dichiarazioni o richieste il cui inserimento nel verbale sia espressamente richiesto.

3. Gli originali dei verbali delle riunioni, dei pareri espressi, delle convocazioni e degli ordini del giorno, nonché la documentazione pervenuta, sono conservati presso l'archivio della Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10

(Compensi)

1. Ai componenti del Comitato che siano soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono corrisposti compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia agevolata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni ad opera di privati con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia agevolata alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. 11/1311-04;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata» con i relativi allegati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 496 di data 5 marzo 2004;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia agevolata;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2003

ILLY

ALLEGATO EA

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata.

CAPO I

FINALITÀ ED INTERVENTI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia agevolata, così come definita dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2

(Tipi di intervento)

1. Gli interventi ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6/2003 sono i seguenti:

- a) acquisto;
- b) nuova costruzione;
- c) recupero.

2. Gli interventi sono attuati dai privati e sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003, anche attraverso il Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato «Mediocredito», ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

3. Gli immobili oggetto di agevolazione non devono possedere caratteristiche «di lusso», come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218.

Art. 3

(Caratteristiche degli interventi di acquisto)

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.

2. In caso di acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della concessione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 4

(Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione)

1. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

3. Per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 5

(Caratteristiche degli interventi di recupero)

1. In caso di recupero il richiedente deve essere titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi previsti dalla legge regionale 52/1991 di seguito indicati da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:

- a) ampliamento (articolo 63);
- b) ristrutturazione urbanistica (articolo 64);
- c) ristrutturazione edilizia (articolo 65);
- d) restauro (articolo 69);
- e) conservazione tipologica (articolo 70);
- f) risanamento conservativo (articolo 71);

3. Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.

4. È equiparato al restauro o al risanamento conservativo l'intervento diretto al solo inserimento degli accorgimenti atti al superamento delle barriere architettoniche, purché il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) alla data di presentazione della domanda.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 10/1998, i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

6. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario dell'immobile da recuperare.

CAPO II

AGEVOLAZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

Art. 6

(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

2. Il contributo viene determinato nel modo seguente:

- a) per l'acquisto il contributo è pari al 20% del costo dell'alloggio quale risulta dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro;
- b) per la nuova costruzione o il recupero il contributo è pari al 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro.

3. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Art. 7

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare la somma di 23.250,00 euro.

2. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 1, si considerano quali:

- a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
- e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 8.500,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo non può superare la somma di 23.250,00 euro.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 3, si considerano quali:

- a) «ristrutturazione dei centri storici», gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come «centro storico» ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. di data 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
- b) «recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge;
- c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;
- d) «ripopolamento delle zone rurali e montane», gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);
- e) «interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) «porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio», quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

5. Il contributo viene erogato proporzionalmente per l'importo massimo di euro 15.500,00 in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo. Nel caso venga richiesto un importo inferiore, ovvero venga successivamente ridotto, il contributo viene determinato proporzionalmente ai predetti importi massimi.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono cumulabili.

CAPO III

BENEFICIARI

Art. 8

(Requisiti dei beneficiari)

1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
- b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
- c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

- d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non inferiore a 7.500,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro;
- e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non superiore all'importo di 50.774,94 euro;
- f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) deve sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 9 fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6.

5. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2 ed i requisiti di cui al comma 1 lettere c) ed f) sono richiesti in capo al solo richiedente.

6. In caso di domanda presentata in forma associata da coloro che intendono contrarre matrimonio o che intendono convivere more uxorio viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f) sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di ammissibilità, di cui al comma 1, lettera d).

Art. 9

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Art. 10

(Tempo di riferimento dei requisiti)

1. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, e agli articoli 8 e 9 devono sussistere all'atto della presentazione della domanda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO VALUTATIVO A SPORTELLO

Art. 11

(Procedimento)

1. Il contributo di cui agli articoli 6 e 7 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi

dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. L'attuazione e la gestione dei procedimenti, ivi compresi i flussi informativi tra Mediocredito ed istituti di credito con lo stesso convenzionati, viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato «Sistema».

Art. 12

(Competenze)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione ed il Mediocredito e tra quest'ultimo e gli istituti di credito.

2. Il Mediocredito svolge l'istruttoria delle domande presentate, provvede alla concessione, alla determinazione dei contributi spettanti e al loro versamento ai beneficiari, previo trasferimento dei fondi necessari ai sensi dell'articolo 29, mentre gli istituti di credito convenzionati curano la fase di ricezione delle domande.

3. Con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il Mediocredito rende nota agli istituti di credito, iscritti all'Albo ex articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne fossero interessati la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

Art. 13

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, debitamente bollate, devono essere presentate a mani all'istituto di credito convenzionato con il Mediocredito e redatte sull'apposito modulo (Allegato 1), durante tutto l'anno.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di rinunciare a precedenti domande già presentate e non ancora archiviate in materia di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 15 qualora la domanda sia stata inserita nella lista d'attesa.

3. È possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento. Non è consentito trasferire la domanda presso un istituto di credito convenzionato diverso da quello cui la stessa è stata presentata.

4. La domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 devono contenere in particolare:

- a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare;
- b) l'indicazione del tipo di intervento e l'importo dell'agevolazione richiesta;
- c) la descrizione degli estremi dell'alloggio che si intende acquistare, ovvero gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio, nel caso di costruzione o recupero;
- d) il costo dell'alloggio nel caso di acquisto, ovvero della realizzazione dei lavori di costruzione o di recupero quale risulta dal preventivo di spesa allegato al progetto;
- e) la dichiarazione che l'intervento per cui si richiede il contributo non è stato iniziato precedentemente alla presentazione della domanda;
- f) la dichiarazione, riferita al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, di non essere beneficiari di contributo di edilizia residenziale pubblica;
- g) l'elezione di domicilio del richiedente.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 8 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'articolo 7. Ove consentito tali requisiti e condizioni possono essere attestati mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. La variazione della titolarità, salvo le fattispecie indicate agli articoli 24 e 25, o del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo dell'agevolazione richiesta - fatte salve le eventuali riduzioni di spesa - o delle condizioni di cui all'articolo 7, determina l'archiviazione della domanda.

7. Il richiedente è tenuto a comunicare al Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

Art. 14

(Registrazione delle domande)

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel Sistema da parte dell'istituto di credito convenzionato e al richiedente viene consegnata la relativa ricevuta (Allegato 2) recante:

- a) il numero identificativo progressivo della domanda;
- b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda, attribuita dal Sistema;
- c) l'indicazione del Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;
- d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata, comprensiva dell'eventuale importo del comma 5 dell'articolo 7, ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'articolo 15;
- e) l'indicazione del termine perentorio entro cui la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione deve pervenire al Mediocredito.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del Sistema, l'istituto di credito convenzionato ne dà immediata comunicazione all'interessato, che può comunque presentare la medesima domanda presso qualsiasi altro istituto di credito convenzionato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

Art. 15

(Lista d'attesa)

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del Fondo sia inferiore all'importo della prima rata dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal Sistema in una specifica lista di attesa (Allegato 3). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di duecentosettanta giorni e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e il suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal primo soggetto in lista di attesa viene automaticamente prenotato dal Sistema e il Mediocredito ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata AR, assegnandogli i termini previsti dall'articolo 17 per la concessione dell'agevolazione (Allegato 4).

4. Entro i termini previsti dall'articolo 17, l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, già presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 16

(Produzione dei documenti)

1. Tutta la documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR al Mediocredito entro i termini previsti.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

CAPO V

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 17

(Documentazione per la concessione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) il contratto preliminare di acquisto o il verbale di aggiudicazione in caso di vendita giudiziaria;
- b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile;
- c) la planimetria catastale dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio;
- b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;
- c) nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero 5, comma 5, l'atto di asseverazione predisposto dal progettista, attestante l'adozione di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e la particolare attenzione al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 10/1998.

Art. 18

(Concessione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione, la corrispondenza con i dati indicati nella domanda e provvede entro trenta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (Allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (Allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di archiviazione.

4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Art. 19

(Documentazione per l'erogazione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di compravendita definitivo ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;
- b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di tre anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità dell'intervento rispetto al progetto presentato al Comune, rilasciata dal direttore dei lavori;
- b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata in Comune.

Art. 20

(Determinazione ed erogazione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione prodotta dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro trenta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (Allegato 8) ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un nuovo termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (Allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.

4. Sulla base delle richieste del Mediocredito riferite alle determinazioni dei contributi intervenute per ogni singolo beneficiario la Regione trasferisce periodicamente al Mediocredito stesso gli stanziamenti necessari, anche in forma attualizzata, con le modalità definite nella convenzione prevista all'articolo 28, comma 2.

5. Il Mediocredito versa al beneficiario, con riferimento alle agevolazioni come sopra determinate e non sospese ai sensi dell'articolo 22, comma 3, il contributo annuo spettante mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso con valuta corrispondente alla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione ed entro trenta giorni dalla ricezione stessa, per quanto riguarda la prima rata, e con valuta corrispondente al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le successive.

6. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, il Mediocredito provvede alla relativa riduzione proporzionale.

Art. 21

(Archiviazione della domanda)

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione l'interessato può far pervenire al Mediocredito le proprie controdeduzioni.

2. Il Mediocredito, entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede in via definitiva alla concessione o alla determinazione del contributo ovvero all'archiviazione della domanda, disposta anche nei casi di intervenuta scadenza dei termini o di rinuncia espressa del richiedente (Allegato 9).

3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

Art. 22

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

2. I beneficiari devono attestare il rispetto degli obblighi loro imposti mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 10), da presentare al Mediocredito entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva comporta la sospensione dell'erogazione.

4. Il Mediocredito, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, effettua controlli e verifiche, anche a campione, riguardanti i soggetti ammessi al contributo al fine di verificare la veridicità e conformità degli atti riferiti ai requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla legge regionale 6/2003, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Tali controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

5. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

Art. 23

(Revoche)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo (Allegato 11), secondo quanto previsto dall'articolo 17 della medesima legge regionale 6/2003, con effetto dal momento del verificarsi dell'inosservanza, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Con la medesima decorrenza e data valuta il Mediocredito provvede alla restituzione all'Amministrazione regionale dei relativi importi.

CAPO VI

SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 24

(Successione nell'immobile)

1. In caso di morte del richiedente il contributo ovvero del beneficiario, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso:

- a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data del decesso;

- b) il certificato di morte del beneficiario dell'agevolazione;
- c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo;
- d) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

3. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

Art. 25

(Trasferimento dell'agevolazione)

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
- b) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

Art. 26

(Istruttoria del Mediocredito)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 24 e 25, il Mediocredito comunica all'interessato il trasferimento del contributo (Allegato 13), ovvero la revoca dello stesso.

CAPO VII

RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Art. 27

(Convenzione con gli istituti di credito)

1. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito, nonché tra quest'ultimo e gli istituti di credito di cui all'articolo 12, sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 28

(Schemi delle convenzioni)

1. Gli schemi delle convenzioni di cui all'articolo 27 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dall'Assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie.

2. Lo schema della convenzione tra la Regione ed il Mediocredito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche ed operative che l'istituto di credito deve osservare nella gestione dell'istruttoria del procedimento, nonché di concessione, di determinazione e di accreditamento ai beneficiari dei contributi;
- b) le date entro cui il Mediocredito comunica alla Regione i dati relativi alla gestione delle procedure di agevolazione;
- c) la nomina dei soggetti Responsabili del procedimento e del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- d) le clausole penali da applicarsi in caso di inadempimento;
- e) la commissione riconosciuta al Mediocredito.
- f) specifica evidenza contabile riferita ad ogni singola posizione contributiva.

3. Lo schema della convenzione tra il Mediocredito e gli istituti di credito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche e operative che gli istituti di credito convenzionati devono osservare nella gestione del procedimento a sportello;
- b) le forme di indirizzo e di coordinamento esercitate dal Mediocredito nei confronti degli istituti di credito convenzionati.

Art. 29

(Rendicontazione)

1. Il Mediocredito comunica annualmente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione, quanto segue:

- a) l'importo complessivo annuo delle concessioni disposte nell'anno ed entro la data della comunicazione;
- b) l'importo complessivo annuo dei contributi determinati alla data della comunicazione;
- c) l'ammontare annuo dei contributi revocati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Responsabili del procedimento)

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000:

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per l'edilizia residenziale.

2. Alla ricezione delle domande provvederanno gli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito.

3. All'istruttoria delle domande, alla concessione, determinazione e accreditamento ai beneficiari dei contributi provvederà il Mediocredito.

Art. 31

(Trattamento dei dati personali)

1. I richiedenti i contributi in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'Amministra-

zione regionale per le sue finalità istituzionali, dagli istituti di credito convenzionati e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 32

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni.

2. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo.

ALLEGATO 1
(riferito all'articolo 13)

Spazio riservato all'Istituto di credito
NUMERAZIONE PROGRESSIVA

BOLLO
€ 10,33

DOMANDA DI CONTRIBUTO *(nota 1)*
(articolo 13 del regolamento)

All'Istituto di Credito

___sottoscritt___:

1° RICHIEDENTE: *(nome)* _____ *(cognome)* _____
cod. fiscale _____

2° RICHIEDENTE: *(nome)* _____ *(cognome)* _____
cod. fiscale _____

in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione n..... di data.....

CHIEDE / CHIEDONO

un contributo di complessivi euro _____ *(nota 2)* per:

- L'ACQUISTO** *(nota 3)* dell'alloggio del costo di euro _____, non avente caratteristiche "di lusso" come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in Comune di _____ via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____;

LA NUOVA COSTRUZIONE (nota 4) dell'alloggio i cui lavori hanno un costo previsto di euro _____, non avente caratteristiche "di lusso" come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in Comune di _____, sull'area distinta al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____, di cui al provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di _____ il _____ al n. _____;

IL RECUPERO (nota 5) dell'alloggio i cui lavori hanno un costo previsto di euro _____, non avente caratteristiche "di lusso" come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in Comune di _____ via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____ ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____, di cui al provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di _____ il _____ al n. _____.

Il contributo va accreditato su:

c/c bancario o postale n. _____ CODICE PAESE _____ CIN EUR _____ CIN ABI CAB _____,

ovvero

c/c bancario o postale che verrà comunicato con la presentazione dei documenti necessari all'erogazione del contributo stesso.

ALLEGA / ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante il possesso dei requisiti.

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in Comune di _____ Prov. _____ via _____ CAP _____ e si impegna/impegnano a comunicare tempestivamente a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ogni sua successiva variazione.

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____

IL 1° RICHIEDENTE

IL 2° RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

__sottoscritt__:

1° RICHIEDENTE: (nome) _____ (cognome) _____

2° RICHIEDENTE: (nome) _____ (cognome) _____

DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

A) 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE :

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ (nota 6), con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data odierna (barrare solo le caselle che interessano):

- di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

- 2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ (nota 6), con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data odierna (barrare solo le caselle che interessano):

- di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

dichiara/dichiarano altresì (nota 7)

B) che il/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come definito dall'art. 9 del citato regolamento, è/sono composto/i, oltre che dal/i sottoscritto/i dichiarante/i, da:

1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO INTERCORRENTE COL DICHIARANTE
					coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio
					figlio
					persona a carico
					persona a carico
					anziano a carico
					anziano a carico

2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO INTERCORRENTE COL DICHIARANTE
					coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio
					figlio
					persona a carico
					persona a carico
					anziano a carico
					anziano a carico

C) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come sopra definito/i, è/sono titolare/i ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 rispettivamente:

1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:

di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro _____ e di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a euro _____ (nota 8);

2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:

di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro _____ e di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a euro _____ (nota 8);

D) che l'intervento di nuova costruzione/recupero per cui si richiede il contributo non è stato ancora iniziato;

E) di aver diritto all'ottenimento della maggiore contribuzione disposta dall'art. 7 della L.R. 07.03.2003, n. 6 e dall'art. 7 del relativo Regolamento di esecuzione in quanto (*barrare le caselle che interessano*):

Art. 7 comma 2 del Regolamento

- appartenente/i alla categoria anziani poiché è persona singola/soggetto appartenente a nucleo familiare (definito dall'art. 9 del Regolamento) composto da non più di due persone di cui almeno una ha compiuto sessantacinque anni di età;
- giovane coppia, con/senza prole, poiché entrambi i richiedenti non superano i 35 anni d'età;
- soggetto/i singolo/i con minori a carico, poiché il nucleo familiare è composto oltre che dal/dai richiedente/i, da uno o più figli minori conviventi a suo carico;
- soggetto/i nei cui confronti è stata accertata la disabilità di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992;
- appartenente/i a famiglia in stato di bisogno (quella con ISEE non superiore a 8.500,00 euro se formata da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composta da due o più soggetti);
- appartenente/i a famiglia monoreddito;
- appartenente/i a famiglia numerosa il cui nucleo familiare comprenda figli conviventi a carico del/dei richiedente/i in numero non inferiore a tre;
- appartenente/i a famiglia con anziani a carico in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni e sia a carico del/dei richiedente/i;
- soggetto/i destinatario/i di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali;
- emigrato/i.

Art. 7 comma 4 del Regolamento

- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo ricade nel centro storico definito ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del P.U.R.G.
- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo rientra tra le iniziative rivolte al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (nell'ambito dei piani di cui agli articoli 6,8,13 della L.R. 18/1986, nei Comuni individuati dall'articolo 11 della medesima legge);
- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo rientra tra le iniziative rivolte alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei P.R.G.C. ovvero da altre autorità amministrative
- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo rientra tra le iniziative rivolte al ripopolamento delle zone rurali e montane nei territori di cui al D.P.G.R. 22.9.1982 n. 0466/Pres.;
- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo rientra tra gli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza secondo quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- l'intervento edilizio oggetto della domanda di contributo rientra tra le iniziative rivolte a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale .

F) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i (*barrare le relative caselle contrassegnando e completando la parte che interessa*):

- non è/sono proprietario/i o nudo/i proprietario/i di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (*nota 9*);
- è/sono proprietario/i dell'alloggio _____
(indirizzo, Comune, partita catastale), dichiarato inabitabile dal Sindaco del Comune di _____ con provvedimento n. _____ di data _____ ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche con atto n. _____ di data _____ (*nota 9*);
- è/sono pieno/i proprietario/i dell'alloggio da recuperare;
- è/sono pieno/i proprietario/i dell'area su cui insiste l'intervento di nuova costruzione ovvero titolare/i del diritto di superficie sull'area stessa;
- è/sono proprietario/i di un alloggio in Comune di _____, via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____ per il quale sono state attivate le procedure espropriative il _____ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (*nota 9*);
- non è/sono beneficiario/i di altro contributo di edilizia residenziale pubblica.

_____, li _____

IL 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE

IL 2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE

Con la presente domanda di contributo il/i sottoscritto/i rinuncia/rinunciano alla domanda presentata in data _____ con la quale è stato richiesto il contributo regionale per _____ nel Comune di _____ ovvero è stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'ATER di _____ (*nota 10*).

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____

IL 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE

IL 2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE

NOTE

- (1) E' possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento unicamente da parte di persone maggiorenni in forma singola oppure associata nel caso di coniugi o conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio. **La domanda deve essere presentata esclusivamente a mani.**
- (2) A seconda del tipo di intervento indicare:
per intervento di ACQUISTO
 a) il 20% del costo dell'alloggio, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro;
OVVERO
 b) il 30% del costo dell'alloggio, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili, qualora ricorra una delle condizioni indicate alla lettera E) della presente domanda. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 23.250,00 euro. Il contributo viene erogato per l'importo massimo di euro 15.500,00 in rate annuali costanti e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo.
per intervento di NUOVA COSTRUZIONE o RECUPERO:
 a) il 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro.
OVVERO
 b) il 30% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili, qualora ricorra una delle condizioni indicate alla lettera E) della presente domanda. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 23.250,00 euro. Il contributo viene erogato per l'importo massimo di euro 15.500,00 in rate annuali costanti e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo.
- (3) L'acquisto non deve riguardare: quote di alloggio, nuda proprietà, alloggi non completati.
 L'acquisto non deve riguardare rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
 Il contratto definitivo di compravendita ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria devono intervenire in data successiva alla presentazione della presente domanda.
- (4) Il richiedente deve essere il pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dall'art. 62 della L.R. 19.11.1991, n. 52.
- (5) Il richiedente deve essere il pieno proprietario dell'immobile da recuperare ed il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dagli articoli 63,64,65,69,70 e 71 della L.R. 19.11.1991, n. 52 da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione.
- (6) Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilirvi la loro residenza.
- (7) In caso di domanda presentata da soggetto maggiorenne intenzionato a formare un nuovo nucleo familiare si prescinde dai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed f) del Regolamento. Qualora si tratti di due soggetti maggiorenni intenzionati a formare un nuovo nucleo familiare, le dichiarazioni di cui alle lettere B) e C) della presente domanda devono essere rese da entrambi.
 In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne intenzionato a costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2, mentre nel caso di domanda presentata in forma associata da soggetti intenzionati a contrarre matrimonio o convivere more uxorio viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57.
- (8) Il valore dell'ISEE non deve essere inferiore a 7.500,00 euro e non deve superare 25.000,00 euro. Il valore dell'ISE del nucleo familiare non deve essere superiore a 50.774,94 euro.
 Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di 25.000,00 euro.
- (9) Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente il nucleo familiare sia disabile.
 Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde dal requisito di non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari né nudi proprietari di altra ulteriore abitazione.
- (10) Indicare per quale tipo di intervento e in quale Comune è stata presentata la precedente domanda di contributo.
 Nel caso di inserimento della presente domanda nella lista d'attesa la rinuncia dovrà essere formulata successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuta prenotazione dei fondi ed entro il termine assegnato per la concessione dell'agevolazione.

ALLEGATO 2
(riferito all'articolo 14)

**RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI
PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO**
(articolo 14 del regolamento)

Istituto di credito _____ (1)

L'Istituto di credito ha REGISTRATO nel sistema informativo regionale la domanda presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ il _____ alle ore _____ e minuti _____ con il numero _____ (2)

ed ha PROVVEDUTO A PRENOTARE l'importo di complessivi euro _____ pari alla prima rata di contributo (3)

Comunica che il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003 è il Direttore pro tempore della filiale/agenzia di questo Istituto sita in _____, via _____, tel. _____, ed altresì

AVVERTE

- che, al fine della concessione del contributo, la documentazione elencata all'art. 17 del regolamento approvato con DPR. , n. .../Pres deve pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. al MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. all'indirizzo 33100 Udine via Aquileia n. 1 tel. 0432/245511 entro il termine perentorio del _____ (4). In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine;
- che in caso di mancato rispetto del termine perentorio di presentazione ovvero in caso di produzione di documentazione incompleta, la domanda verrà archiviata.

..... ,
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO
.....

NOTE

- (1) Denominazione dell'Istituto di credito convenzionato
- (2) Numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda
- (3) Nel caso ricorrano le particolari condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 o 4 del regolamento, in ragione delle quali si applica la maggiorazione di contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo, la prima rata sarà comprensiva dell'importo di cui al comma 5 stessa disposizione.
- (4) Il termine perentorio è di trenta giorni in caso di acquisto ovvero di sessanta giorni in caso di nuova costruzione o recupero a partire dalla data di registrazione della domanda.

ALLEGATO 3
(riferito all'articolo 15)

**RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
ED INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA**
(articolo 15 del regolamento)

Istituto di credito _____ (1)

L'Istituto di credito ha REGISTRATO nel sistema informativo regionale la domanda presentata dal/dalla/ dai sig./sig.ra/sig.ri _____ il _____ alle ore _____ e minuti _____ con il numero _____ (2)

ed ha inserito la medesima nella LISTA D'ATTESA con il numero _____ per attuale indisponibilità dei fondi richiesti, per un importo di complessivi euro _____ pari alla prima rata di contributo (3)

Comunica che il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003 è il Direttore pro tempore della filiale/agenzia di questo Istituto sita in _____, via _____, tel. _____, ed altresì

AVVERTE

- che qualora si rendessero disponibili nuovi fondi entro il termine del _____ (4), la prenotazione della suddetta prima rata del contributo richiesto avverrà automaticamente e MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. provvederà a darne tempestiva comunicazione al/ai richiedente/i mediante raccomandata AR indirizzata al domicilio eletto nella domanda di contributo;
- che qualora non si rendessero disponibili nuovi fondi entro il termine sopra indicato, la domanda di contributo sarà archiviata con ogni conseguente effetto.

.....
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO
.....

NOTE

- (1) Denominazione dell'Istituto di credito convenzionato
- (2) Numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda
- (3) Nel caso ricorrano le particolari condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 o 4 del regolamento, in ragione delle quali si applica la maggiorazione di contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo, la prima rata sarà comprensiva dell'importo di cui al comma 5 stessa disposizione.
- (4) Il termine è di duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di registrazione della domanda e conseguente inserimento di quest'ultima nella lista d'attesa da parte del sistema informativo.

ALLEGATO 4
(riferito all'articolo 15)

AVVISO DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO
(per domande inserite nella lista d'attesa)
(articolo 15 del regolamento)

Il MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1,
tel. 0432/245511

COMUNICA

che ha PRENOTATO nel sistema informativo regionale in data _____ l'importo di
complessivi euro _____ pari alla prima rata di contributo (1) richiesto con la domanda
numero _____ (2)

che il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003 è
il Direttore pro tempore di questo Istituto,

ed altresì

AVVERTE

- che, al fine della concessione del contributo, la documentazione elencata all'art. 17 del regolamento approvato con DPR. , n. .../Pres, unitamente alla dichiarazione di rinuncia a precedenti domande già presentate e non ancora archiviate in materia di edilizia residenziale pubblica, deve pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. a questo Istituto di credito, all'indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio del _____ (3). In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine;
- che in caso di mancato rispetto del termine perentorio di presentazione ovvero in caso di produzione di documentazione incompleta, la domanda verrà archiviata.

..... ,,
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

- (1) Nel caso ricorrano le particolari condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 o 4 del regolamento, in ragione delle quali si applica la maggiorazione di contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo, la prima rata sarà comprensiva dell'importo di cui al comma 5 stessa disposizione
- (2) Numero progressivo attribuito dal sistema informativo alla domanda
- (3) Il termine perentorio è di trenta giorni in caso di acquisto ovvero di sessanta giorni in caso di nuova costruzione o recupero a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione da parte dell'interessato.

ALLEGATO 5
(riferito agli articoli 17 e 18)

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(articoli 17 e 18 del regolamento)

Il MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1, tel. 0432/245511

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR n. /Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____ ;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;

VISTI:

(IN CASO DI ACQUISTO)

- il contratto preliminare di acquisto o il verbale di aggiudicazione in caso di vendita giudiziaria;
- la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile;
- la planimetria catastale dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;

(IN CASO DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RECUPERO)

- il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio;
- il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;
- l'atto di asseverazione attestante l'adozione di materiali e dei criteri costruttivi propri della bioedilizia e la particolare attenzione al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998 n. (1)

(IN CASO DI SUBENTRO A DOMANDA IN LISTA D'ATTESA)

VISTA l'istanza di subentro nella domanda presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____ ;

VISTA la rinuncia formulata in data _____ alla domanda presentata in data _____ con la quale era stato richiesto un contributo regionale per _____ nel Comune di _____ ovvero era

stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'ATER di _____

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore

CONCEDE

al/alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____ il contributo dell'importo di complessivi euro _____ (di cui annui euro _____ per dieci anni ed euro _____ a titolo di una tantum) per l'acquisto/la nuova costruzione/il recupero dell'immobile sito in Comune di _____ via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____;

DISPONE

che l'erogazione del contributo interverrà mediante accredito sul numero di c/c indicato dal beneficiario previa presentazione della documentazione elencata all'art. 19 del regolamento approvato con DPR n. _____, n. _____ /Pres che dovrà pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. a questo Istituto di credito, all'indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio del _____ (2). In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine e che in caso di mancato rispetto del termine perentorio medesimo o di presentazione di documentazione incompleta, il contributo verrà revocato.

.....
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

- (1) Documentazione da presentare nel caso di interventi realizzati in applicazione dell'articolo 4, comma 3, ovvero articolo 5, comma 5, del regolamento.
- (2) Il termine perentorio è di centottanta giorni in caso di acquisto ovvero di tre anni in caso di nuova costruzione o recupero a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

ALLEGATO 6

(riferito agli articoli 15,18 e 20)

AVVIO DELL'ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA

(articoli 15, 18 e 20 del regolamento)

IL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1,
tel. 0432/245511

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
_____ in data _____;

ACCERTATO che _____

COMUNICA L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVOCA/ARCHIVIAZIONE

del contributo/della domanda di contributo di cui al progressivo numero _____ presentata
dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ per
violazione del _____ disposto di _____ cui

ASSEGNA

al/agli interessato/i il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione per la produzione di controdeduzioni che dovranno pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. a questo Istituto di credito, all'indirizzo sopra indicato. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine e che in caso di mancato rispetto del termine perentorio medesimo o di presentazione di documentazione incompleta, il contributo verrà revocato.

.....
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

ALLEGATO 8
(riferito all'articolo 20)

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
(articolo 20 del regolamento)

IL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1, tel. 0432/245511

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con DPREg. n. ____/Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____;

VISTO l'atto di concessione del contributo in data _____, n. _____;

VISTI:

(IN CASO DI ACQUISTO)

- la copia autentica del contratto di compravendita definitivo l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado;

(IN CASO DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RECUPERO)

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità dell'intervento rispetto al progetto presentato in Comune rilasciata dal direttore dei lavori;
- la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata in Comune;

(IN CASO DI SUBENTRO A DOMANDA IN LISTA D'ATTESA)

VISTA domanda di subentro nel contributo presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____;

VISTA la rinuncia formulata in data _____ alla domanda presentata in data _____ con la quale era stato richiesto un contributo regionale per _____ nel Comune di _____ ovvero era stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'ATER di _____;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore

CONCEDE (1)

al/alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____ il subentro nel contributo in argomento già concesso.

DETERMINA

il contributo in argomento concesso al/alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____ in complessivi euro _____ (pari ad annui euro _____ per dieci anni ed euro _____ a titolo di una tantum).

AVVERTE

che, al fine dell'erogazione annuale, il/i beneficiario/i deve/devono far pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. a questo Istituto di credito, all'indirizzo sopra indicato, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 15 della L.R. 7/03/2003 n. 6 ed all'articolo 22 del regolamento. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca del contributo a decorrere dalla data di inosservanza e la restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:

Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

NOTE

(1) In caso di contestuale subentro in un contributo già concesso

ALLEGATO 9
(riferito all'articolo 21)

ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA
(articolo 21 del regolamento)

Il MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1, tel. 0432/245511

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il Regolamento di attuazione approvato con DPREg. n. /Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
in data _____ ;

VISTA la propria precedente nota n. _____ di data _____ con la quale :

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni presentati dal richiedente in data _____

RITENUTO di dover procedere all'archiviazione della domanda per la seguente motivazione

ARCHIVIA

la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri
in data _____ per le motivazioni sopra indicate.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

ALLEGATO 10
(riferito all'articolo 22)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 22 del regolamento)

(articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____, nat__ a
(Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____,
il _____ e residente in (Comune) _____, (Prov.
o Stato estero) _____, (via, piazza, etc.)
_____ n. _____;

2°DICHIARANTE:

Signor__ (nome e cognome) _____, nat__ a
(Comune) _____, (Prov. o Stato estero)
_____, il _____ e residente in (Comune)
_____, (Prov. o Stato estero) _____, (via,
piazza, etc.) _____ n. _____;

DICHIARA / DICHIARANO

di essere residente a far data dal _____ nell'alloggio oggetto del contributo in osservanza ai disposti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 e all'articolo 22 del relativo regolamento.

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

AVVERTENZA

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di valido documento d'identità del/dei dichiarante/i ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000. La medesima dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 14-tab. B del DPR 642/72.

ALLEGATO 11
(riferito all'articolo 23)

REVOCA DEL CONTRIBUTO
(articolo 23 del regolamento)

Il MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1, tel. 0432/245511

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR n. /Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____;

VISTO l'atto in data _____ n. _____ con il quale è stato _____ (1);

VISTA la propria precedente nota n. _____ di data _____ con la quale :

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni presentati dal richiedente in data _____

RITENUTO di dover procedere alla revoca del contributo per la seguente motivazione

REVOCA

il contributo concesso al/alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____ per le motivazioni sopra indicate.

DETERMINA

in complessivi euro _____, di cui euro _____ pari alla quota di contributo riferita al periodo _____ ed euro _____ pari alla quota interessi calcolati alla data del presente atto, la somma che il/i beneficiari/o è/sono tenuto/i a restituire in ragione di quanto già percepito e non spettante maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento della somma, comprensiva sia della quota capitale sia della quota interessi, dovrà essere

effettuata al MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Per ogni giorno successivo alla data del presente atto e fino alla data di effettiva estinzione del debito, l'importo dovrà essere maggiorato della somma di euro _____ "pro die".

Ove il versamento non intervenga entro il termine posto, sugli importi da restituire saranno dovuti interessi di mora calcolati al tasso legale.

..... ,

(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:

Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

.....

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

NOTE

(1) Da completare a seconda si tratti di concessione, determinazione, subentro, erogazione.

ALLEGATO 12
(riferito agli articoli 24 e 25)

Spazio riservato al Mediocredito
PROTOCOLLO

BOLLO
€ 10,33

DOMANDA DI SUBENTRO NEL CONTRIBUTO (nota 1)
(articoli 24 e 25 del regolamento)

AI MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

__ sottoscritt __:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

cod. fiscale _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

cod. fiscale _____

in relazione al disposto dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e degli articoli 24 e 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione n..... di data.....

nella sua/loro qualità di _____ (nota 2)

CHIEDE / CHIEDONO

di poter subentrare nella titolarità della domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____

(cancellare la parte che non interessa)

ammessa a finanziamento/inserita in lista d'attesa con il n. _____

OVVERO

con contributo concesso in data _____ per complessivi euro _____

OVVERO

con contributo concesso in data _____ per complessivi euro _____ di cui erogate n. rate _____

Il contributo va accreditato su:

c/c bancario o postale n. _____ CODICE PAESE _____ CIN EUR _____
CIN _____ ABI _____ CAB _____,

OVVERO

c/c bancario o postale che verrà comunicato con la presentazione dei documenti necessari per la concessione/la determinazione e l'erogazione del contributo stesso (cancellare la parte che non interessa).

ALLEGA / ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
3. atto di successione dal quale risulti l'asse ereditario, l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo (*nota 3*);
4. eventuale atto di rinuncia del coerede che non intenda subentrare nella titolarità della domanda di contributo (*nota 3*);
5. atto di acquisizione della piena proprietà dell'alloggio oggetto di contributo (*nota 4*)

Il/i sottoscritti dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in Comune di _____ Prov. _____
_____ via _____ CAP _____ e si
impegna/impegnano a comunicare tempestivamente ogni sua successiva variazione.

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____

IL 1° SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

_____ sottoscritt _____:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 (nota 5)

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'art. 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

A) - 1° SUBENTRANTE:

di essere nat _____ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero)

_____, il _____, di avere cittadinanza _____
(italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero)

_____, (nota 6) in (via, piazza, etc.) _____

n. _____ alla data del _____ (nota 7)

ed inoltre, con riferimento alla data odierna, (barrare solo le caselle che interessano):

- che il/la/i sig./sig.ra/sig.ri _____
è/sono deceduto/a/i in data _____ a _____
- di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

- 2° SUBENTRANTE:

di essere nat _____ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero)

_____, il _____, di avere cittadinanza _____
(italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero)

_____, (nota 6) in (via, piazza, etc.) _____

n. _____ alla data del _____

ed inoltre, con riferimento alla data odierna, (barrare solo le caselle che interessano):

- che il/la/i sig./sig.ra/sig.ri _____
è/sono deceduto/a/i in data _____ a _____
- di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all'A.I.R.E. del Comune di _____ dal _____ al _____ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (cancellare la parte che non interessa);

- di essere discendente del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal _____ ovvero di essere ancora residente all'estero (*cancellare la parte che non interessa*);
- di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero;

dichiara/dichiarano altresì (*nota 7*)

B) che il/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come definito dall'art. 9 del citato regolamento, è/sono composto/i, oltre che dal/i sottoscritto/i dichiarante/i, da:

1° SUBENTRANTE:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO INTERCORRENTE COL DICHIARANTE
					coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio
					figlio
					persona a carico
					persona a carico
					anziano a carico
					anziano a carico

2° SUBENTRANTE:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO INTERCORRENTE COL DICHIARANTE
					coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio
					figlio
					persona a carico
					persona a carico
					anziano a carico
					anziano a carico

C) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come sopra definito/i, è/sono titolare/i, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 rispettivamente:

1° SUBENTRANTE:

di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro _____ e di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a euro _____ (nota 8);

2° SUBENTRANTE:

di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro _____ e di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a euro _____ (nota 8);

D) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i (*barrare le relative caselle contrassegnando e completando la parte che interessa*):

- non è/sono proprietario/i o nudo/i proprietario/i di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (nota 9);
- era/erano proprietario/i dell'alloggio _____ (indirizzo, Comune, partita catastale), dichiarato inabitabile dal Sindaco del Comune di _____ con provvedimento n. _____ di data _____ ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche con atto n. _____ di data _____ (nota 9);
- è/sono proprietario/i di un alloggio in Comune di _____, via _____, distinto al catasto con la particella catastale n. _____, del mappale n. _____, del foglio n. _____, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. _____ del Comune censuario di _____ per il quale sono state attivate le procedure espropriative il _____ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (nota 9);
- non è/sono beneficiario/i di altro contributo di edilizia residenziale pubblica.

_____, li _____

IL 1°SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

Con la presente domanda di subentro nel contributo il /i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di rinunciare alla domanda presentata in data _____ con la quale è stato richiesto il contributo regionale per _____ nel Comune di _____ ovvero è stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'ATER di _____ (nota1).

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____

IL 1°SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

NOTE

- (1) Indicare per quale tipo di intervento e in quale Comune è stata presentata la domanda originaria di contributo.
Nel caso di subentro a domanda nella lista d'attesa, la presente istanza deve essere prodotta entro il termine assegnato per la concessione del contributo.
 - (2) Indicare la propria qualità tra: coniuge legalmente separato o divorziato, convivente more uxorio, erede.
 - (3) Documentazione da presentare solo in caso di subentro per decesso.
 - (4) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, del convivente more uxorio ovvero, in caso di subentro per decesso, da parte dell'erede qualora diverso da coniuge o figli.
 - (5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante qualora non già cobeneficiario.
 - (6) Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilirvi la loro residenza.
 - (7) In caso di domanda presentata da soggetto maggiorenne intenzionato a formare un nuovo nucleo familiare si prescinde dai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed f) del Regolamento. Qualora si tratti di due soggetti maggiorenni intenzionati a formare un nuovo nucleo familiare, le dichiarazioni di cui alle lettere B) e C) della presente domanda devono essere rese da entrambi. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne intenzionato a costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2, mentre nel caso di domanda presentata in forma associata viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57.
 - (8) Il valore dell'ISEE non deve essere inferiore a 7.500,00 euro e non deve superare 25.000,00 euro. Il valore dell'ISE del nucleo familiare non deve essere superiore a 50.774,94 euro.
 - (9) Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente il nucleo familiare sia disabile
Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde dal presente divieto purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari né nudi proprietari di altra ulteriore abitazione.
-

ALLEGATO 13
(riferito all'articolo 26)

TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO
(articolo 26 del regolamento)

IL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Udine, via Aquileia n. 1, tel. 0432/245511

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR n. /Pres;

VISTA la domanda di contributo n. _____ presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____ ;

VISTO l'atto in data _____, n. _____;(1)

VISTA la domanda di subentro presentata dal/dalla/dai sig./sig.ra/sig.ri _____ in data _____ ;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore;

CONCEDE

al/alla/ai sig./sig.ra/sig.ri _____ il subentro nel contributo in argomento per le rate scadute/in scadenza dal _____ al _____ per l'importo annuo di euro _____ .ed altresì

AVVERTE

che, al fine dell'erogazione annuale, il/i beneficiario/i deve/devono far pervenire a mani o mediante plico raccomandato A.R. a questo Istituto di credito, all'indirizzo sopra indicato, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 15 della L.R. 7/03/2003 n. 6 ed all'articolo 22 del regolamento. In caso di invio postale farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio di partenza, purché il plico pervenga all'indirizzo sopra indicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca del contributo a decorrere dalla data di inosservanza e la restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.

..... ,
(Luogo data)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000 n. 7:
Responsabile del procedimento: _____

L'INCARICATO

NOTE

(1) Da completare a seconda si tratti di concessione, determinazione, subentro, erogazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2 • LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni • LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18 • CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16 • LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 2 • MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 	<p>TREBASELEGHE (PD)</p> <p>TRIESTE</p> <p>TRIESTE</p> <p>GORIZIA</p> <p>PORDENONE</p> <p>UDINE</p>
------------------------	---	---

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI										
Durata di abbonamento	12 mesi									
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00									
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO									
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%									
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. 										
FASCICOLI										
<ul style="list-style-type: none"> • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA <ul style="list-style-type: none"> – Fino a 200 pagine Euro 2,50 – Da 601 pagine a 800 pagine Euro 10,00 – Da 201 pagine a 400 pagine Euro 3,50 – Superiore a 800 pagine Euro 15,00 – Da 401 pagine a 600 pagine Euro 5,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) Euro 6,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO PREZZO RADDOPPIATO • I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale. 										
AVVISI ED INSERZIONI										
<ul style="list-style-type: none"> • I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail. <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R. • Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Euro 6,00</td> <td style="width: 30%;">I.V.A. inclusa</td> <td style="width: 55%;">pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</td> </tr> <tr> <td>Euro 3,00</td> <td>I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> <tr> <td>Euro 1,50</td> <td>I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> </table>		Euro 6,00	I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.	Euro 3,00	I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.	Euro 1,50	I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Euro 6,00	I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.								
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.								
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.								
MODALITÀ DI PAGAMENTO										
<p>I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione obbligatoria della causale del pagamento.</p>										